



RAPPORTO ISTRUTTORIO

Procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 all'interno dell'ex discarica "MOJE VECCHIE" sita in località Saline di Volterra in comune di Volterra (PI) Codice Sisbon PI-VO-002.

A. PREMESSA:

A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la Regione Toscana con legge regionale n. 22/2015 ha disposto, a partire dal 01/01/2016, il trasferimento alla Regione, tra le altre, delle funzioni in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati già esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale n.61/2014.

L'art. 5 comma 1 lettera p) della legge regionale 18/05/1988 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) come modificata dalla legge regionale n. 15 del 24/02/2016 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della L.R. n.22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico - Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), stabilisce la competenza della Regione per tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 Titolo V della parte IV ("Bonifica dei siti contaminati") e non riservate ai comuni dalla L.R. n. 30 del 10 luglio 2006 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica dei siti contaminati) comprese anche le funzioni provinciali relative allo svolgimento delle indagini finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili della contaminazione ai sensi degli articoli 244 (Ordinanze) e 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili) del D.Lgs 152/2006 e all'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 152/2006.

Il presente rapporto istruttorio relativo al sito ex discarica "Moje Vecchie" sita in località Saline di Volterra in comune di Volterra (PI) è stato redatto ai sensi dell'articolo 245 comma 2 del D.Lgs 152/2006 con l'obiettivo di attivarsi per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione attraverso lo svolgimento di opportune indagini volte ad identificare il responsabile e le cause della contaminazione del sito in oggetto verificando se sussistono le condizioni oggettive per correlare lo stato di contaminazione con specifici eventi e particolari attività, a loro volta correlabili a definibili soggetti responsabili.

B. Storia del sito:

Le saline di Volterra inizialmente "Regie saline di Volterra" a seguito dell'annessione del Granducato di Toscana al Regno d'Italia, divennero di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - AAMS - e, successivamente dell'Ente Tabacchi Italiani - ETI - e poi di ATISALE .

Nella località Saline di Volterra (PI) sono situati sia la ex discarica “Moje Vecchie” sia lo stabilimento di produzione del sale ad uso alimentare (ex salina di Stato) mentre il salgemma è estratto dalle miniere denominate “Cecina” (sita in comune di Volterra e di Pomarance) e “Poppiano” (sita in comune di Volterra).

Le fasi principali del processo produttivo di sale ad uso alimentare prevedono l'eduazione delle acque che dissolvono il salgemma presente nel sottosuolo quindi, lo stoccaggio della salamoia greggia che viene preriscaldata, depurata e filtrata. La salamoia depurata viene successivamente a sua volta stoccata per essere poi inviata in apparecchi evaporatori in cui evapora ed il sale prodotto si deposita sul fondo degli apparecchi. Il sale prodotto viene successivamente centrifugato ed inviato negli essiccatoi per essere successivamente additivato e confezionato.

La ex discarica delle “Moje Vecchie” è un'area nella quale venivano depositati i rifiuti (fanghi) provenienti dalla lavorazione delle salamoie grezze ottenute dalla dissoluzione in profondità dei banchi evaporitici presenti nel sottosuolo dell'area (miniere di salgemma).

La ex discarica delle “Moje Vecchie” era quindi un'area dove venivano smaltiti i fanghi derivanti dal suddetto processo di raffinazione delle salamoie grezze.

Il sito in questione è stato inserito nel Piano Regionale (DGRT n. 384 del 21/12/1999) tra le aree da risanare a “medio termine” con il codice “PI054” e, successivamente, nell'Anagrafe Informatizzata “Sisbon” con il codice “PI-VO-002”.

Il sito della ex discarica “Moje Vecchie” è identificato al Foglio n. 203 particelle 21-22-24-25-41 e 148 del Catasto del Comune di Volterra.

Attualmente la materia prima (salamoia) viene estratta dai giacimenti minerari presenti in zona (concessioni di Cecina, Poppiano e Volterra) ed i fanghi residui della lavorazione inviati nella discarica per rifiuti speciali di Barbiolla sita in località Saline di Volterra (PI).

La ex discarica delle “Moje Vecchie” è stata utilizzata ufficialmente dagli anni '60 fino al 1977 a partire dal quale risulta inoperante.

Fino alla dismissione della ex discarica “Moje Vecchie”, qualunque sia stata la data effettiva, il titolare delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma nonché proprietario ed utilizzatore della stessa per il deposito dei rifiuti (fanghi) provenienti dalla lavorazione delle salamoie grezze per la produzione di sale ad uso alimentare nonché il proprietario dello stabilimento di produzione e commercializzazione di sale ad uso alimentare è stata l'Azienda Autonoma Monopoli di Stato - AAMS.

B1 Concessioni minerarie per l'estrazione del salgemma denominate “Poppiano” e “Cecina”:

Concessione mineraria denominata “Poppiano”:

con Decreto Distretto Minerario di Firenze del 13/07/1956 è stata accordata alla AAMS la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Poppiano” su un'area di 618 ettari in comune di Volterra (PI) per anni 50 a decorrere dalla data dello stesso decreto e, quindi, fino al 13/07/2006;

con decreto Distretto Minerario di Firenze del 27/09/2000 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Poppiano” è stata trasferita ed intestata all'E.T.I. Ente Tabacchi Italiani con sede legale in Roma Piazza Giovanni da Verrazzano n.7;

con Decreto Dirigenziale R.T. n. 3769 del 23/07/2002 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Poppiano” è intestata all’E.T.I. spa con sede legale in Roma Piazza Giovanni da Verrazzano n.7;

con Decreto Dirigenziale R.T. n. 6746 del 04/12/2002 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Poppiano” è intestata alla ATISALE spa con sede legale in Roma via Cristoforo Colombo n.112;

a seguito di istanza presentata congiuntamente dalla società Solvay Chimica spa e ATISALE spa con Deliberazione Giunta Regionale Toscana – DGRT - n. 4 del 12/01/2004 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale – con prescrizioni - sul *“Progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l’estrazione del minerale solido cloruro di sodio (salgemma) denominate Poppiano e Cecina”* presentato dalla società Solvay Chimica Italia spa e AtiSale spa subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni tra le quali - per quello che qui interessa - la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 *“relativamente alla discarica “Moje Vecchie”, in base alla quale “la società AtiSale spa deve presentare entro 6 mesi dall’esecutività della presente pronuncia di compatibilità ambientale, il necessario piano di caratterizzazione di cui al DM 471/1999. Dall’approvazione di detto piano decorreranno i tempi per l’esecuzione degli interventi di bonifica, definiti dall’Autorità competente”*;

con Decreto Dirigenziale R.T. n. 2876 del 17/05/2006 è stato accordato ad ATISALE spa con sede legale a Roma in via Cristoforo Colombo n.112 il rinnovo della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Poppiano” per anni 30 a decorrere dal 13/07/2006 ed in tale decreto viene ribadito di rispettare tutte le prescrizioni contenute nella suddetta DGRT n.4/2004 compresa, quindi, la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 sopra citata. Tuttavia tale decreto è stato poi annullato, per motivi diversi, con sentenze TAR Toscana nn. 1048,1049 e 1050 del 03/07/2007 (confermate dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 5263, 5262 e 5261 del 2009) in quanto ritenuta non attuabile la prescrizione 1.7 inerente il cd progetto “IDROS” (impianto di approvvigionamento di acqua potabile) introdotta dalla citata DGRT n. 4/2004, prescrizione di cui il decreto prevedeva piena attuazione;

con DGRT n. 926 del 10/11/2008 la Regione Toscana ha provveduto alla modifica della prescrizione 1.7 (e conseguentemente delle prescrizioni 1.8 e 1.10 nonché all’abrogazione della prescrizione 1.9 ad essa correlate) lasciando inalterate le restanti prescrizioni;

con Decreto Dirigenziale R.T. n. 1756 del 17/04/2009 è stata rinnovata ad ATISALE spa con sede legale in Trani via Lungomare Cristoforo Colombo n.10 la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Poppiano” per anni 30 a decorrere dal 13/07/2006 ed in tale decreto viene ribadita la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 di cui alla suddetta DGRT n.4/2004 sopra citata;

anche il suddetto Decreto Dirigenziale R.T. n. 1756 del 17/04/2009 è stato annullato con sentenze TAR Toscana n. 6867 e 6868 del 23/12/2010 in quanto la nuova prescrizione 1.7 era stata assunta senza previa verifica di compatibilità ambientale;

con DGRT n. 222 del 19/03/2012 è stata data attuazione alle suddette sentenze del TAR Toscana ed alla modifica della prescrizione 1.7;

da ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 2105 del 18/05/2012 è stata rinnovata in favore di ATISALE spa con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n. 90 Margherita di Savoia (BT), la concessione di coltivazione mineraria per salgemma

denominata “Poppiano” su un’area di 618 ettari in comune di Volterra (PI) per anni 30 a decorrere dalla data del 13/07/2006 ed in tale decreto viene ribadita ancora una volta la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 di cui alla DGRT n.4/2004 sopra citata.

Concessione mineraria denominata “Cecina”:

con Decreto Distretto Minerario di Firenze del 13/07/1956 è stata accordata alla AAMS la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina” su un’area di 878 ettari in comune di Volterra e di Pomarance (PI) per anni 50 a decorrere dalla data dello stesso decreto e, quindi, fino al 13/07/2006;

con Decreto Distretto Minerario di Firenze del 27/09/2000 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina” è stata trasferita ed intestata all’E.T.I. Ente Tabacchi Italiani con sede legale in Roma Piazza Giovanni da Verrazzano n.7;

con Decreto Dirigenziale R.T. n. 3768 del 23/07/2002 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina” è intestata alla E.T.I. spa con sede legale in Roma Piazza Giovanni da Verrazzano n.7;

con Decreto Dirigenziale R.T. n. 6755 del 04/12/2002 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina” è intestata alla ATISALE spa con sede legale in Roma via Cristoforo Colombo n.112;

a seguito di istanza presentata congiuntamente dalla società Solvay Chimica spa e ATISALE spa con Deliberazione Giunta Regionale Toscana – DGRT - n. 4 del 12/01/2004 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale – con prescrizioni - sul *“Progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l’estrazione del minerale solido cloruro di sodio (salgemma) denominate Poppiano e Cecina”* presentato dalla società Solvay Chimica Italia spa e ATISALE Spa subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni tra le quali - per quello che qui interessa - la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 *“relativamente alla discarica “Moje Vecchie”, in base alla quale “la società AtiSale spa deve presentare entro 6 mesi dall’esecutività della presente pronuncia di compatibilità ambientale, il necessario piano di caratterizzazione di cui al DM 471/1999. Dall’approvazione di detto piano decorreranno i tempi per l’esecuzione degli interventi di bonifica, definiti dall’Autorità competente”*;

con Decreto Dirigenziale R.T. n. 2875 del 17/05/2006 è stato accordato ad ATISALE spa con sede legale a Roma in via Cristoforo Colombo n.112 il rinnovo della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina” per anni 30 a decorrere dal 13/07/2006 ed in tale decreto viene ribadito di rispettare tutte le prescrizioni contenute nella suddetta DGRT n.4/2004 compresa, quindi, la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 sopra citata . Tuttavia tale decreto è stato poi annullato, per motivi diversi, con sentenze TAR Toscana nn. 1048,1049 e 1050 del 03/07/2007 (confermate dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 5263, 5262 e 5261 del 2009) in quanto ritenuta non attuabile la prescrizione 1.7 inerente il cd progetto “IDROS” (impianto di approvvigionamento di acqua potabile) introdotta dalla citata DGRT n. 4/2004, prescrizione di cui il decreto prevedeva piena attuazione;

con DGRT n. 926 del 10/11/2008 la Regione Toscana ha provveduto alla modifica della prescrizione 1.7 (e conseguentemente delle prescrizioni 1.8 e 1.10 nonché all’abrogazione della prescrizione 1.9 ad essa correlate) lasciando inalterate le restanti prescrizioni;

con Decreto Dirigenziale R.T. n. 1755 del 17/04/2009 è stata rinnovata ad ATISALE spa con sede legale in Trani via Lungomare Cristoforo Colombo n. 10, la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina”

per anni 30 a decorrere dal 13/07/2006 ed in tale decreto viene ribadita la prescrizione 1.1 dell'Allegato 1 di cui alla suddetta DGRT n.4/2004 sopra citata;

anche il suddetto Decreto Dirigenziale R.T. n. 1755 del 17/04/2009 è stato annullato con sentenze TAR Toscana n. 6867 e 6868 del 23/12/2010 in quanto la nuova prescrizione 1.7 era stata assunta senza previa verifica di compatibilità ambientale;

con DGRT n. 222 del 19/03/2012 è stata data attuazione alle suddette sentenze del TAR Toscana ed alla modifica della prescrizione 1.7;

da ultimo, con Decreto Dirigenziale n. 2106 del 18/05/2012 è stata rinnovata in favore di ATISALE spa con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n. 90 - Margherita di Savoia (BT), la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata "Cecina" su un'area di 878 ettari in comune di Volterra e Pomarance (PI) per anni 30 a decorrere dalla data del 13/07/2006 ed in tale decreto viene ribadita la prescrizione 1.1 dell'Allegato 1 di cui alla suddetta DGRT n.4/2004 sopra citata.

B2. Successioni societarie

La successione nella titolarità delle concessioni di coltivazione mineraria per salgemma trova la sua "ratio" nel più ampio "genus" delle successioni societarie avvenuta tra Amministrazioni e Società Pubbliche dello Stato .

Fino alla dismissione della ex discarica "Moje Vecchie" il titolare delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma nonché proprietario ed utilizzatore della stessa ex discarica per il deposito dei rifiuti (fanghi) provenienti dalla lavorazione delle salamoie grezze oltreché proprietario dello stabilimento di produzione e commercializzazione di sale ad uso alimentare era l'Azienda Autonoma Monopoli di Stato - AAMS.

Con D.Lgs. n.283 del 09/07/1998 è stato costituito l'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I. – Ente del settore pubblico interamente posseduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze caratterizzato dalla totale ingerenza dello Stato nella vita dell'Ente in termini di "governance" e "controllo" atteso che la nomina dell'alta dirigenza era demandata al Governo ed il relativo controllo affidato alla Magistratura contabile.

In base all'articolo 1 comma 2 del suddetto D.Lgs. n.283 del 09/07/1998, l'ETI "*svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'AAMS*". In base all'articolo 3 comma 1 del suddetto decreto, l'ETI "*è titolare dei rapporti attivi e passivi nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite alla AAMS*".

A seguito dell'istituzione dell'E.T.I., la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina" è stata trasferita ed intestata all'E.T.I. Ente Tabacchi Italiani con Decreto del Distretto Minerario di Firenze del 27/09/2000. Fino a tale data, titolare delle concessioni estrattive minerarie era stata l'AAMS.

Nel frattempo nel 1994 l'Azienda Italiana Tabacchi dei Monopoli di Stato – A.T.I. – aveva costituito l'ATISALE spa (società controllata al 100% dall'AAMS) per la commercializzazione del sale dei Monopoli di Stato proveniente dalle Saline di Stato.

In seguito alla creazione dell'E.T.I., l'ATISALE spa viene venduta dall'Azienda Italiana Tabacchi - A.T.I. - all'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I.

In data 19/07/2000 l'ETI è stato trasformato in spa ed il conglomerato ETI appariva come un gruppo di società la cui holding era l'ETI spa, che controllava interamente ATISALE spa.

Conseguentemente, con i Decreti Dirigenziali R.T. n. 3769 e 3768 del 23/07/2002 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata, rispettivamente, "Poppiano" e "Cecina" è intestata all'E.T.I. spa con sede legale in Roma Piazza Giovanni da Verrazzano n.7.

In data 31/07/2002 l'E.T.I. spa (cedente) conferisce alla società controllata ATISALE spa (cessionario) il ramo d'azienda "costituito dalle Saline ETI – Margherita di Savoia, Sant'Antioco e Volterra" "nell'universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa ad essa pertinenti ivi comprese le concessioni estrattive". Così come risulta dal Verbale Assemblea Straordinaria Rep. n. 41901/Racc. n.1126 del 31/07/2002 i cui articoli 1 e 2 stabiliscono, rispettivamente, che:

"ETI spa conferisce ad ATISALE spa che accetta, il ramo d'azienda di sua titolarità costituito dalle Saline ETI quale risulta descritto e valutato nella relazione dell'esperto allegata al presente atto sotto la lettera "B". E' oggetto del presente conferimento il ramo d'azienda nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che compongono lo stesso e che ad esso sono pertinenti, nulla escluso, così come risultanti dalla relazione di stima. La società conferitaria è fin da ora autorizzata a compiere gli atti utili o necessari per ottenere, ove non si verifichi di diritto, il trasferimento a proprio nome di tutti i cespiti, diritti, domande, azioni, rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni, licenze, brevetti, marchi e altri segni distintivi delle attività aziendali inerenti il ramo d'azienda ancorché non indicati specificamente nella perizia";

"I beni facenti parte del ramo di azienda oggetto del presente conferimento vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, si possiedono e dalla società conferente si ha diritto di possedere in virtù dei titoli di provenienza" e ancora "La società conferitaria verrà immessa nel possesso di quanto conferitole dal 1° agosto 2002 e da tale data pertanto decorreranno a suo favore e carico oneri ed utili".

Conseguentemente con i Decreti Dirigenziali n. 6746 e 6755 del 04/12/2002 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata, rispettivamente, "Poppiano" e "Cecina" è intestata ad ATISALE spa.

La finalità che ETI spa ha raggiunto con la cessione del ramo d'azienda "sale" alla controllata ATISALE spa è quella di attribuire a quest'ultima il ruolo di unico soggetto a cui compete l'estrazione, la trasformazione e la commercializzazione del sale.

A seguito di istanza presentata congiuntamente da Società Solvay Chimica spa e ATISALE spa, con Deliberazione Giunta Regionale Toscana – DGRT - n. 4 del 12/01/2004 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul "Progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l'estrazione del minerale solido cloruro di sodio (salgemma) denominate Poppiano e Cecina alla società Solvay Chimica Italia spa e ATISALE Spa" subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni tra le quali - per quello che qui interessa - la prescrizione 1.1 dell'allegato 1 "relativamente alla discarica "Moje Vecchie", la società AtiSale spa deve presentare entro 6 mesi dall'esecutività della presente pronuncia di compatibilità ambientale il necessario piano di caratterizzazione di cui al DM 471/1999. Dall'approvazione di detto piano decorreranno i tempi per l'esecuzione degli interventi di bonifica, definiti dall'Autorità competente".

Successivamente, con i sopra citati Decreti n. 2875/2006 e n. 2876/2006, n. 1755/2009 e n.1756/2009 e n. 2106/2012 e n.2105/2012 è stata rinnovata ad ATISALE spa la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina” e “Poppiano” ed al contempo in ognuno dei decreti è stata ribadita ad ATISALE spa la prescrizione 1.1 dell'allegato 1 alla suddetta DGRT - n. 4 del 12/01/2004 così come già detto in precedenza.

Da quanto sopra riportato si evidenzia una successione tra Aziende e Società Pubbliche dello Stato dallo stesso costituite che, di volta in volta, sono state titolari delle concessioni estrattive nonché del locale stabilimento di produzione di sale ad uso alimentare e che sono subentrate come nel caso di ATISALE spa ad ETI spa *“nell’universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa ad essa pertinenti ivi comprese le concessioni estrattive”*.

Pertanto ATISALE spa è subentrata nella titolarità delle suddette concessioni minerarie e, conseguentemente, anche nell’onere imposto dagli stessi provvedimenti di concessione mineraria, stante gli esiti positivi della Valutazione di Impatto Ambientale eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime, di eseguire la bonifica della ex discarica “Moje Vecchie” utilizzata nel passato prevalentemente per lo smaltimento di fanghi derivanti dalla raffinazione del sale ad uso alimentare.

Infine, per completezza:

Nel 2003 ETI è stato privatizzato ed è stato acquistato dalla “British American Tobacco Italia” spa. La “British American Tobacco Italia” spa CF 05661961002 è nata ufficialmente il 01/06/2004 dalla fusione con ETI spa.

Sempre nel 2003 ATISALE spa CF 04610931000 è stata privatizzata ed è venduta alla società Salapia Sale srl CF 03192480717 che aveva sede legale a Trani (BA) Lungomare Cristoforo Colombo 10 ed aveva aperto un’unità locale in Corso Vittorio Emanuele n. 90 a Margherita di Savoia (Foggia). Successivamente in data 09/06/2011 l’unità locale cessa e diventa sede legale a tutti gli effetti. La Salapia Sale srl che nel 2005 varia natura giuridica diventando spa, ha acquisito il 100% del pacchetto azionario di ATISALE spa. Pertanto, la sede legale di ATISALE spa è diventata Corso Vittorio Emanuele n. 90 Margherita di Savoia (FG).

Dal 01/01/2014, per effetto di stipula di contratto di “collaborazione industriale per la valorizzazione del sito di Volterra del 11/09/2013, il ramo d’azienda “sale” viene ceduto da ATISALE spa a Locatelli Saline di Volterra srl CF 02079570509 con l’esclusività dell’attività di arricchimento del minerale estratto ed in particolare le fasi di lavorazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti derivanti dall’esercizio delle estrazioni minerarie la cui titolarità delle relative concessioni permane ancora oggi ad ATISALE spa. Il 25% della “Locatelli Saline di Volterra srl” è partecipato da ATISALE spa ed il 75% è partecipato da Locatelli srl.

C.ITER PROCEDIMENTALE DI BONIFICA DEL SITO

C1: Caratterizzazione e Progetto di bonifica del sito codice Sisbon “PI-VO-002”

ATISALE spa si è assunta l’onere della caratterizzazione e della bonifica della ex discarica “Moje Vecchie” in conseguenza della condizione prescrittiva di cui al punto 1.1 dell’Allegato 1 della già citata DGRT n.4/2004 che subordinava la pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l’estrazione del minerale solido “cloruro di sodio” denominate “Poppiano” e “Cecina” al fatto che la società AtiSale spa presentasse *“entro 6 mesi dall’esecutività della presente pronuncia di compatibilità ambientale il necessario piano di caratterizzazione di cui al DM 471/1999. Dall’approvazione di detto piano decorreranno i tempi per*

l'esecuzione degli interventi di bonifica, definiti dall'Autorità competente". Prescrizione posta all'interno delle concessioni minerarie ed in quanto tale, ribadita anche nei successivi Decreti Dirigenziali n. 2875/2006 e n. 2876/2006, n. 1755/2009 e n.1756/2009 e n. 2106/2012 e n.2105/2012 di rinnovo delle concessioni di coltivazione mineraria per salgemma denominate "Cecina" e "Poppiano", già descritti al precedente paragrafo B del presente Rapporto Istruttorio.

La società ATISALE spa, pertanto, nel 2004 presenta agli Enti interessati il "*Piano di Caratterizzazione*" dell'area ai sensi del D.M. n. 471/1999.

Il Comune di Volterra ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 02/05/2005, sulla base del parere della Conferenza Provinciale istruttoria del 20/01/2005, il Piano di Caratterizzazione del sito "Moje Vecchie" presentato dalla società ATISALE spa in data 26/10/2004 prot. n. 15301, impartendo alla medesima società alcune prescrizioni tra le quali quella di presentare, entro 6 mesi, un progetto preliminare e definitivo di bonifica contenente i risultati delle attività di indagine svolte.

Le risultanze della caratterizzazione del 2005 avevano evidenziato, così come riportato nello stesso Piano di Caratterizzazione, la presenza di fanghi industriali legati alla produzione del sale alimentare nonché la presenza in alcuni punti dell'area dei cosiddetti "hot spots" di rifiuto di diversa natura le cui caratteristiche potevano essere non riconducibili alla lavorazione del salgemma. Nel medesimo periodo, in seguito alla segnalazione di ARPAT della presenza di un trasferimento attivo, visibile in superficie, di contaminazione dell'ex discarica verso il Botro Santa Marta, il Comune di Volterra ha emesso nei confronti della società ATISALE spa n. 2 ordinanze (rispettivamente la n. 48 del 09/05/2005 e la n. 5 del 13/10/2005) affinché mettesse in opera opportune misure di M.I.S.E.

In data 28/10/2005 ATISALE spa presenta il documento "*Progetto preliminare e definitivo di bonifica*" contenente i risultati delle attività di indagine di caratterizzazione svolte in tale anno e gli interventi progettuali di bonifica proposti.

Il Comune di Volterra, sulla base del parere della Conferenza Provinciale del 20/01/2006, ha richiesto una prima integrazione alla documentazione progettuale di cui sopra con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 22/03/2006. Tale documentazione integrativa, presentata dalla società ATISALE spa in data 25/05/2006 prot. n. 7479 è stata oggetto di valutazione tecnica all'interno della Conferenza Provinciale istruttoria del 04/08/2006 il cui parere è stato formalizzato, con richiesta di nuove integrazioni, dal Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 10/10/2006.

In seguito all'inoltro in data 22/12/2006 prot. 17978 da parte di ATISALE spa di questa ulteriore documentazione integrativa, il Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 04/05/2007, sulla base del parere della Conferenza Provinciale istruttoria del 09/03/2007, ha approvato in via definitiva con prescrizioni il "*Progetto preliminare e definitivo di bonifica*" dell'ex discarica "Moje Vecchie", riportando che "*il sistema di barrieramento idraulico dovrà essere mantenuto in piena efficienza fino al completamento delle operazioni di bonifica, in maniera tale da evitare ruscellamenti di percolato verso il Botro S. Marta*".

L'intervento di bonifica approvato consiste, in sintesi:

- nell'asportazione della sorgente primaria di contaminazione (rifiuto) rappresentata dai fanghi industriali legati alla produzione del sale alimentare (stimati essere, nell'ultima integrazione al progetto, circa 22.000 metri³ che considerando una densità del gesso di 2,3 g/cm³, corrisponderebbe a circa 50.000 tonnellate);

- nell'asportazione di alcuni "hot spot" di diversa natura, anch'essi individuati in fase di caratterizzazione del 2005;
- nella costruzione/attivazione di una barriera idraulica ubicata al piede dell'ex discarica che impedisse alle acque di percolazione di raggiungere il corso d'acqua superficiale denominato "Botro Santa Marta" ed il suo acquifero di subalveo.

In data 06/07/2007 la società ATISALE spa trasmette agli Enti la comunicazione di inizio dei lavori di bonifica (inizio previsto per il 23/07/2007) il cui progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Volterra n. 59 del 04/05/2007 ai sensi del D.M. n.471/1999. In Agosto 2007 vengono realizzati n. 7 pozzi barriera per la captazione delle acque sotterranee. A Maggio 2008 inizia la rimozione dei fanghi ed il relativo trasporto presso la discarica Barbiolla. Alla data del 01/08/2008 ATISALE spa dichiara di avere rimosso circa 32.000 tonnellate di fanghi. La società ATISALE spa con propria nota prot. n. 177 del 04/12/2008 (reg. prot. Prov. PI n. 0316363 del 23/12/2008) comunica, in ottemperanza all'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, al Comune di Volterra, alla Provincia di Pisa, ad ARPAT ed alla Regione Toscana *"l'avvenuto superamento delle CSC, secondo le modalità stabilite dall'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006"* ed al contempo dichiara di non essere la responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata nei terreni sottostanti i fanghi della ex discarica Moje Vecchie per i parametri cromo totale, nichel e mercurio, contaminanti che si rinvergono soprattutto nelle acque dei pozzi e piezometri posti immediatamente a valle idrogeologica rispetto alla zona contaminata, come attestato dai risultati del secondo monitoraggio delle acque sotterranee), precisando altresì che *"Atisale non si configura come responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006, in quanto tale tipologia di contaminazione non deriva da attività e/o comportamenti svolti dalla stessa società, ma in quanto gestore del sito, assume la figura di soggetto interessato non responsabile ai sensi dell'art. 245 comma 1 D.Lgs 152/2006"*.

La società ATISALE spa prosegue dichiarando che *"i lavori di bonifica che hanno visto finora la rimozione di circa 32.000 tonnellate di rifiuto "ammassato" sono momentaneamente sospesi e la barriera idraulica che presenta inquinanti presumibilmente derivanti dalla contaminazione riscontrata nei terreni risulta spenta"*.

ATISALE spa infine precisa che *"la discarica è stata utilizzata da AAMS fino al 1975 e poi dismessa. Nell'agosto del 2002 è stata trasferita ad ATISALE spa a seguito di conferimento di ramo d'azienda da E.T.I. spa"*.

A seguito dell'interruzione dei lavori di bonifica da parte della società ATISALE che comprende anche l'interruzione del funzionamento della barriera idraulica sulle acque sotterranee, così come dichiarato dalla stessa società, sul sito era di fatto rimasta una ulteriore volumetria di fango industriale riconducibile all'attività di lavorazione del salgemma stimabile in circa 40.000 tonnellate (i volumi dell'ammasso si sono rivelati essere circa il doppio rispetto alla stima del progetto) che sommate alle 32.000 già rimosse costituisce un volume complessivo di circa 72.000 tonnellate, gli "hot spots" di diversa natura ed inoltre i 7 pozzi facenti parte della barriera idraulica necessaria ad impedire che il flusso sotterraneo di percolato raggiungesse il Botro Santa Marta, effettivamente realizzati, ma la cui attivazione è stata interrotta con l'interruzione dei lavori di bonifica.

La Provincia di Pisa con propria nota del 22/10/2012 prot. n. 282876 richiede all'ATISALE spa *"quali siano le intenzioni della medesima società in merito al completamento degli interventi di risanamento e ripristino ambientale del sito ex discarica Moje Vecchie al fine della chiusura della procedura di bonifica che risulta interrotta dalla società nell'autunno 2008. Nel sito infatti sono rimaste alcune criticità ambientali e precisamente, la presenza di alcune volumetrie di rifiuto (fango), l'assenza di funzionamento della barriera idraulica (con il percolato libero di fluire verso Botro S. Marta) e la*

possibilità che si verificano fenomeni di instabilità di versante (in seguito alla parziale asportazione del materiale ed all'assenza di operazioni di ripristino dello stato dei luoghi”.

La società ATISALE spa con proprie note del 09/11/2012 (reg. prot. Prov. PI n. 9297 del 09/11/2012) e del 14/01/2013 (reg. prot. Prov. PI n. 237 del 14/01/2013) riscontra la suddetta nota della Provincia di Pisa e si dice “disponibile a fornire una bozza di proposta tecnico-economica per operare nel comune interesse”.

La società ATISALE spa con propria nota del 03/06/2013 trasmette alla Provincia di Pisa la proposta di intervento finalizzata all'aggiornamento del modello concettuale del sito in questione. In essa ribadisce che i superamenti di CSC nei terreni al di sotto dell'ammasso di sale per i parametri cromo totale, mercurio e nichel non può essere ricondotta al processo di produzione del sale e perciò ancora una volta, ATISALE spa si dichiara soggetto interessato ma non responsabile di tale tipologia di contaminazione. La suddetta proposta contiene un elenco degli interventi eseguiti nel sito in conformità al “Progetto preliminare e definitivo di bonifica e successive integrazioni”, le criticità rilevate, le attività residue per il completamento della bonifica del sito ed, infine, la proposta operativa che di seguito si riportano:

Elenco degli interventi eseguiti nel sito in conformità al “Progetto preliminare e definitivo di bonifica e successive integrazioni”:

- a) realizzazione pozzi barriera (punto 5 del piano di bonifica);
- b) impianti di emungimento (punto 6 del piano di bonifica);
- c) installazioni elettriche (punto 7 del piano di bonifica);
- d) impianto di collettamento (punto 8 del piano di bonifica);
- e) esecuzione scavi, trasporto e deposito ammasso per un totale di 32.000 tonnellate , campionamento fondo scavo e analisi.

Criticità:

- a) ritrovamenti di zone con concentrazioni elevate di inquinanti. I superamenti di CSC nei terreni al di sotto dell'ammasso di sale riguardano i parametri: cromo totale, mercurio e nichel . Tali superamenti si rinvenivano soprattutto (e per il Mercurio unicamente) nelle acque dei pozzi (W5 e W6) e piezometri (EMW2-01) posti immediatamente a valle idrogeologica rispetto alla zona contaminata situata a sud-ovest dell'ammasso da rimuovere. L'acqua proveniente da tali pozzi non può essere gestita attraverso il recupero nel ciclo produttivo;
- b) i volumi dell'ammasso si sono rivelati essere il doppio circa rispetto alla stima del progetto. L'abbancamento di tali fanghi presso la discarica di Barbiolla significherebbe ridurre drasticamente la vita residua della discarica con conseguenze negative sull'equilibrio già precario dello stabilimento produttivo di saline di Volterra.

Attività residue per il completamento della bonifica del sito:

- a) rimozione di circa 40.000 tonnellate di fanghi;
- b) ripristino barriera idraulica;
- c) ripristino impianto di emungimento acque sotterranee;
- d) ripristino impianto di captazione e rilancio acque superficiali;
- e) ripristino tubazione di collettamento alle vasche “cooprodotte”;
- f) smaltimento terreno contaminato;

- g) rimodellamento versante;
- h) manutenzione e monitoraggi post operam.

Proposta Operativa:

- a) stima dei volumi residui di fanghi da rimuovere;
- b) nuove analisi sui fanghi e terreni al fine di individuare eventuali “hot spot” contenenti inquinanti di diversa natura in concentrazioni tali da non essere riconducibili al processo produttivo;
- c) analisi sulle acque sotterranee captate dalla barriera idraulica (singolarmente sui diversi pozzi e come media delle acque raccolte sul collettore).

La Provincia di Pisa con propria nota del 22/07/2013 prot. n. 190585 trasmette al Comune di Volterra il parere istruttorio congiunto Provincia-ARPAT ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, senza ricorrere alla convocazione della Conferenza provinciale ai sensi della L.R. n. 25/1988 , dal seguente contenuto:

“La proposta effettuata dalla società ATISALE spa consiste nella realizzazione di alcune indagini rivolte all’aggiornamento del modello concettuale del sito in questione. Tali indagini consistono in:

- a) stima dei volumi di fango industriale ancora presente sul sito;*
- b) analisi chimiche su fango e terreno al fine di definire la presenza di eventuali “hot spot” non riconducibili al processo produttivo;*
- c) analisi sulle acque sotterranee captate dalla barriera idraulica.*

Queste indagini sono da considerare utili alla definizione del nuovo modello concettuale del sito per il quale l’intervento di bonifica, come approvato definitivamente dal Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 04/05/2007, è stato interrotto a partire dal Dicembre 2008 in seguito a quanto scritto agli Enti interessati dalla società ATISALE spa in data 04/12/2008. La fase di indagine integrativa dovrà definire oltre alle volumetrie di fango industriale presenti sul sito anche la consistenza di eventuali nuove sacche di contaminazione non riconducibili direttamente alla produzione di sale, comprese le volumetrie relative alle porzioni residuali di “hot spot” già in passato individuati all’interno del progetto di bonifica approvato dal Comune di Volterra”.

La Provincia di Pisa con successiva propria nota del 09/12/2013 prot. 307121 sollecita il Comune di Volterra ad adottare la formale autorizzazione che il Comune è tenuto ad emettere in qualità di Ente competente in materia di bonifiche dei siti contaminati ai sensi della L.R. n. 30/2006 nei confronti di ATISALE spa , in mancanza della quale la società risulta impossibilitata ad eseguire i suddetti interventi.

Il Comune di Volterra con propria Determinazione Dirigenziale n. 973 del 13/12/2013 approva la proposta di indagine integrativa rivolta all’aggiornamento del modello concettuale del sito presentata dalla società ATISALE spa in data 03/06/2013, dando atto che la società ATISALE spa si dovrà attenere anche a quanto contenuto nel suddetto parere espresso congiuntamente da Provincia-ARPAT del 22/07/2013 prot. n. 190585.

La società ATISALE spa con propria nota del 12/02/2014 prot. 118 comunica a Comune di Volterra e Provincia di Pisa che con riferimento alla Determinazione Dirigenziale del Comune di Volterra n. 973 del 13/12/2013 ha provveduto a conferire formale incarico alla società P&I srl di Firenze per l’esecuzione delle indagini contenute nella suddetta proposta operativa che avranno inizio in data 17/02/2014.

In data 18/10/2016 è stata convocata dal Comune di Volterra la Conferenza dei Servizi avente ad oggetto “Procedura di bonifica relativa al sito denominato “ex discarica Moje Vecchie” ubicata in località Saline nel comune di Volterra (codice sisbon PI-VO-002) – Risultato indagini integrative” il cui Verbale testualmente riporta:

“La società ATISALE spa in seguito ad una fase interlocutoria avvenuta con la stessa Provincia di Pisa, ha presentato un programma di indagine integrativo rivolto all’aggiornamento del modello concettuale del sito (mutato in seguito agli interventi effettuati fino al 2008), necessario al fine di avere una condivisa base conoscitiva su cui impostare le scelte per completare, a costi sostenibili, il risanamento dell’ex discarica. Tale proposta di indagine è stata quindi approvata dal Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n. 973 del 13/12/2013 sulla base del parere condiviso di Provincia ed ARPAT del 22/7/2013”.

“L’elaborato oggetto dell’odierna valutazione, inviato agli Enti interessati nel luglio 2016, rappresenta il risultato delle indagini effettuate dalla società ATISALE spa, a partire dal febbraio 2014 e riporta, sulla base del nuovo “modello concettuale” del sito, due ipotesi progettuali con le rispettive considerazioni sui relativi “costi-benefici”. In riferimento a tali indagini integrative ARPAT si era già espressa con parere del 27/05/2016 prot. Arpat n. 35467, in base al risultato delle proprie analisi effettuate in fase di contraddittorio”.

“Le indagini in questione sono consistite nella realizzazione di n. 15 trincee finalizzate ad una migliore definizione di due dei tre “hot spot” (la cui asportazione era già prevista dal progetto approvato e di cui soltanto uno, “EB5” era stato già interessato da rimozione nella prima fase di intervento) e n. 4 sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di n. 24 campioni di matrice solida e n. 9 di matrice liquida (n.1 percolato, n. 2 acqua superficiale e n. 6 falda freatica).

E’ stato, inoltre, ridefinito il perimetro dell’area interessata dalla presenza di rifiuto (fanghi) mediante saggi di scavo fino ad una profondità di 2-3 metri”.

“Per quanto riguarda le aree relative ai due “hot spot” denominati “EB6” ed “EMW3-02” (EB5 era stato indagato in precedenza), ora denominate rispettivamente aree “T2” e “T1”, i n. 15 campioni prelevati fino a 4-5 metri di profondità hanno mostrato soprattutto la presenza del parametro mercurio all’interno del rifiuto, con valori superiori al limite normativo in n. 11 campioni su n. 15 per le trincee. Il dato ARPAT conferma questa situazione evidenziando per il mercurio valori maggiormente consistenti, soprattutto per l’area “t2” con un massimo di 725mg/kg, cosa che giustifica la presenza dello stesso elemento nelle acque di circolazione sotterranee e nei sedimenti di alveo a valle della discarica stessa (assente nel sedimento a monte)”.

“I campioni prelevati dai due sondaggi a carotaggio continuo “P1” e AM1” confermano la presenza di mercurio limitatamente allo strato di rifiuto, evidenziando invece l’assenza di tale elemento per profondità maggiori a 4 metri”.

“A profondità maggiori, nel substrato in posto, si evidenziano soltanto sporadici superamenti del limite normativo (per aree destinate a “verde/residenziale) per cromo totale e nichel, elementi – come osserva ancora ARPAT - presenti in concentrazioni rilevanti in molte formazioni rocciose della Val Cecina e pertanto da considerare di probabile origine naturale”.

“Per quanto riguarda le acque sotterranee, già caratterizzate a monte da concentrazioni elevate di boro, solfati e cloruri (di origine naturale) subiscono comunque un sensibile incremento dovuto alle acque di percolazione dell’ex discarica confermando la presenza di effetti di lisciviazione a carico dei fanghi in essa accumulati”.

“Il dato ARPAT ha evidenziato per le acque di percolazione (campionate in due punti) anche la presenza di mercurio con valori rispettivamente di 17,2 e di 16,9 m/L.”

“Considerando i set analitici dei laboratori di parte e di ARPAT , altri metalli (nichel, manganese) sono presenti nelle acque sotterranee in concentrazioni maggiori delle rispettive “CSC” prima di risentire dell’effetto lisciviazione dei depositi dell’ex discarica (per il Nichel ciò può essere conseguenza della presenza di tale elemento con valori “anomali” di origine naturale nella matrice terreno)”.

“I campioni di matrice liquida hanno, quindi, confermato la presenza di effetti di lisciviazione dei fanghi stoccati con formazione di percolati che tendono a contaminare la falda acquifera ubicata all'interno dei depositi alluvionali del Botro S. Marta. La barriera di pozzi installata avrebbe dovuto avere la funzione di intercettare questi percolati per limitare, in attesa della rimozione delle sorgenti primarie (fanghi ed “hot spot”), la migrazione di contaminazione verso il corso d'acqua”.

“Il boro, grazie alla sua peculiare solubilità, con un picco osservato in tutti i sondaggi ubicati nel corpo discarica, traccia in maniera netta il fenomeno di lisciviazione realizzato dalle acque di infiltrazione nei fanghi abbancati. Anche il mercurio, che generalmente presenta caratteristiche geochimiche sfavorevoli alla solubilizzazione in acqua, è presente nei percolati. Quest'ultimo fenomeno può probabilmente essere connesso alle particolari condizioni fisico-chimiche presenti nel fluido di percolazione (elevato Ph fino a valori di 12 unità)”.

“Il risultato delle indagini integrative eseguite nel 2014 ha confermato quanto già evidenziato dalla fase di caratterizzazione del 2005, aggiungendo dati sulla qualità dei rifiuti in particolari circoscritte zone e sui meccanismi di trasferimento di contaminazione del corpo dell'ex discarica verso le matrici ambientali esterne (acquifero subalveo interconnesso idraulicamente con il corso d'acqua Botro S. Marta)”.

“Si può affermare che la migrazione di contaminazione avviene tramite le acque meteoriche mediante due meccanismi:

- ruscellamento superficiale con trasporto solido ed in soluzione dei contaminanti verso il corso d'acqua;*
- infiltrazione e lisciviazione all'interno dei fanghi con formazione di percolato che entrando in contatto con la falda freatica di subalveo, tramite la stessa, raggiunge anche le acque del Botro S. Marta.*

Da escludere, invece, il trasferimento di contaminazione nel substrato del sistema discarica-depositi alluvionali.

Le indagini integrative hanno, quindi, confermato la necessità che ATISALE spa completi gli interventi di bonifica già approvati dal Comune di Volterra nel 2007. In particolare, si ritiene necessario attivare il sistema di barriera idraulica presente (pozzi e trincea drenante) in attesa di completare gli interventi di bonifica”.

La suddetta Conferenza dei Servizi del 18/10/2016 evidenzia inoltre la possibilità tecnica di completare il risanamento del sito procedendo in maniera diversa da quanto fino ad oggi effettuato. Questa alternativa è subordinata alla presentazione da parte del proponente di una variante al progetto di intervento che, tenendo anche conto degli ulteriori dati a disposizione e degli aspetti tecnici discussi in sede di Conferenza, vada nella direzione di una “messa in sicurezza permanente”.

Il Comune di Volterra con propria Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15/12/2016 approva come parte integrante e sostanziale della stessa il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/10/2016 il cui testo è riportato interamente nella premessa della medesima determinazione ed impartisce alla società ATISALE spa le seguenti prescrizioni:

1. realizzare quanto già previsto dal progetto di bonifica presentato dalla società ATISALE spa agli Enti interessati ed approvato dal Comune di Volterra con determinazione n.59 del 04/05/2007 sulla base del parere della conferenza provinciale del 09/03/2007, con precedenza all'attivazione della barriera idraulica rivolta ad impedire che ulteriore contaminazione si trasferisca dall'ex discarica verso il Botro S. Marta;
2. l'inizio delle attività rivolte alla ripresa degli interventi di cui al punto precedente dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto comunale che formalizzerà il parere dell'odierna conferenza.

In prossimità della scadenza dei termini prescritti dal Comune di Volterra sulla base di quanto deliberato dalla C.d.S. del 18/10/2016, la Società ATISALE spa con pec del 17/02/2017 assunta al protocollo del Comune di Volterra al n. 2493 del 17/02/2017 chiede la “sospensione del provvedimento ordinatorio adottato con la determinazione dirigenziale

n.1132 del 15/12/2016” finalizzato all’avvio di un procedimento di riesame propedeutico ad una nuova determinazione dirigenziale che tenga conto della documentazione integrativa presentata dalla stessa società.

Il Comune di Volterra sulla base della richiesta motivata e documentata della società ATISALE spa con propria Determinazione Dirigenziale n. 155 del 20/02/2017 sospende la propria precedente D.D. n. 1132 del 15/12/2016 per 90 gg a norma dell’art. 21 quater L. 241/1990.

Nonostante l’emissione del suddetto atto di sospensione da parte del Comune di Volterra, la società ATISALE spa in data 18/04/2017 ha presentato ricorso al Presidente della Repubblica verso le Determinazioni Dirigenziali del Comune di Volterra n. 1132 del 15/12/2016 e n. 155 del 20/02/2017. I due ricorsi, in accordo col Comune di Volterra sono stati riassunti dinanzi al TAR Toscana.

C2 CONTENZIOSO COMUNE di VOLTERRA e ATISALE spa

ATISALE spa ricorre al TAR Toscana contro il Comune di Volterra per l’annullamento previa sospensione di ufficio della Determinazione Dirigenziale del Comune di Volterra n. 1132 del 15/12/2016 e della Determinazione Dirigenziale del Comune di Volterra n. 155 del 20/02/2017, oltre a tutti gli atti del procedimento pregressi, necessari connessi e/o conseguenti ed in particolare il verbale della C.d.S. del 18/10/2016 riportato nel suo testo nella DD 1132 del 15/12/2016 nonché del parere di ARPAT espresso in data 27/05/2016 prot. arpat 35467. Il TAR Toscana con Ordinanza n. 571/2017 del 21/09/2017 respinge l’istanza cautelare motivando che *“appare prima facie evidente come la ricorrente fosse consapevole, almeno a decorrere dalla presentazione del piano di caratterizzazione e dell’assunzione dell’obbligo di bonifica, della possibile presenza sull’area di rifiuti e sostanze pericolose di incerta provenienza; che comunque risulta ineseguita anche una parte importante degli obblighi di bonifica (quella relativa alla barriera idraulica) che non risulta interessata dalla problematica dei “rinvenimenti” di più gravi situazioni di inquinamento nell’area di bonifica”* .

ATISALE spa impugna la suddetta Ordinanza del TAR Toscana n. 571/2017 dinanzi al Consiglio di Stato il quale *“considerato che allo stato della presente fase cautelare, le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita trattazione della causa nell’opportuna sede di merito”* accoglie l’appello *“ai soli fini e nei limiti di cui all’art. 55 c.p.a. ordinando che la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.”*

In data 09/05/2018 viene fissata l’udienza del suddetto procedimento pendente presso il TAR Toscana sezione II su ricorso n. 875/2018 tra il Comune di Volterra ed ATISALE spa.

ATISALE spa con propria nota del 07/05/2018 (reg. prot. comune Volterra n. 7578 del 08/05/2018) indirizzata al Comune di Volterra dichiara che *“pur ribadendo l’assoluta estraneità degli inquinanti rinvenuti sul sito “Moje Vecchie” rispetto al processo produttivo tipico della stessa, si rende disponibile, solo pro bono pacis, in qualità di soggetto interessato non responsabile, a procedere alla messa in sicurezza permanente del sito in questione, come da relazione P&I del mese di marzo 2018 già agli atti, denominata Variante del progetto di bonifica dell’ex discarica delle Moje Vecchie. Resta inteso che una volta eseguito quanto previsto dal progetto su indicato, potrà procedersi alla revoca dell’ordinanza oggetto dell’impugnazione vista la cessata materia del contendere, con riserva di Atisale di avviare le opportune iniziative tese all’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e perciò imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, dell’inquinamento, contro il quale la scrivente Società potrà rivalersi”* .

Atisale spa conclude la suddetta nota invitando il Comune di Volterra *“a voler aderire alla presente proposta transattiva e, conseguentemente a sottoscrivere la richiesta congiunta di rinvio dell’udienza per pendenza di trattative”*.

In data 07/05/2018 gli avvocati di Atisale spa e gli avvocati del Comune di Volterra firmano congiuntamente l'istanza di richiesta al TAR Toscana di rinvio alla data del 22/01/2019 dell'udienza di merito del 09/05/2018 sul ricorso n. 875/2017 essendo interesse di entrambe le parti onde consentire ad Atisale spa di eseguire le attività finalizzate alla Messa In Sicurezza Permanente sul sito oggetto di causa così come indicato nella suddetta Variante al progetto di bonifica.

Il Comune di Volterra con propria successiva nota del 11/05/2018 prot. n. 7380 inviata ad ATISALE spa e per conoscenza alle seguenti amministrazioni: Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, ARPAT Area Vasta di costa ed alla Azienda USL Toscana Nord Ovest, comunica ad Atisale spa che *“la Messa in Sicurezza Permanente del sito dismesso ex discarica Moje Vecchie costituisce una soluzione progettuale alternativa al Progetto di Bonifica approvato con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 04/05/2007 che può essere soddisfattiva da un punto di vista ambientale, come emerso nelle varie conferenze dei servizi tra Regione, ARPAT e Comune, solo ove sia eseguita in maniera corretta e sulla base di un progetto esecutivo redatto in conformità alle indicazioni degli Enti competenti e da questi approvato. L'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente da parte di codesta Società costituisce, in sostanza, un'ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento che avete impugnato davanti al TAR, provvedimento questo emanato sulla scorta di quanto previsto nelle concessioni minerarie per l'estrazione del salgemma che imponevano la bonifica ad ATISALE spa dell'ex discarica Moje Vecchie. Queste considerazioni hanno consentito a questa amministrazione (atto di Giunta Comunale n.95 del 08/05/2018) di aderire alla richiesta di rinvio da voi avanzata al TAR dell'udienza del 09/05/2018 (udienza che è stata rinviata al 22 gennaio 2019). Alla luce di quanto sopra, si sollecita codesta spett.le Società a presentare in tempi brevissimi e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della presente il Progetto di Messa In Sicurezza Definitiva da inviare, oltre che a questa Amministrazione Comunale anche agli enti competenti in indirizzo che ci leggono per conoscenza, per la sua approvazione così come previsto dalla normativa vigente in materia. E' chiaro che i tempi per l'approvazione del progetto e l'esecuzione degli interventi sono molto stretti, visto che l'udienza al TAR è fissata per il prossimo gennaio. Naturalmente resta fermo l'obbligo di procedere nel contempo all'attivazione della barriera idraulica rivolta ad impedire che ulteriori contaminazioni si trasferiscano dall'ex discarica verso il Botro Santa Marta”*.

In Allegato alla suddetta nota 11/05/2018 prot. n. 7380 il Comune di Volterra trasmette anche la seguente documentazione:

- la richiesta congiunta dei legali delle parti (Atisale spa e Comune di Volterra) di rinvio dell'udienza di merito;
- la proposta di variante al progetto di bonifica dell'ex discarica Moje Vecchie presentata da Atisale spa;
- la nota di Atisale spa del 07/05/2018 indirizzata al solo Comune di Volterra (reg. prot. comune n.0007578 del 08/05/2018) con la quale Atisale *“pur ribadendo la assoluta estraneità degli inquinanti rinvenuti sul sito Moje Vecchie rispetto al processo produttivo tipico della stessa, si rende disponibile, solo pro bono pacis, in qualità di soggetto interessato non responsabile, a procedere alla messa in sicurezza permanente del sito in questione”*. Atisale spa conclude dicendo che resta inteso che una volta eseguito quanto previsto nel progetto indicato, si riserva *“di avviare le opportune iniziative tese all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e perciò imputabile almeno sotto il profilo oggettivo dell'inquinamento, contro il quale la scrivente Società potrà rivalersi”*;

ATISALE spa, a sua volta, con propria nota prot. n.38/2018 del 25/05/2018 (reg. prot. R.T. n. 281271 del 25/05/2018) in riscontro alla sopra citata nota del Comune di Volterra trasmessa al medesimo Comune e, per conoscenza, alla

Regione Toscana Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, ad ARPAT Area Vasta Costa ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, *“ribadisce nuovamente l'assoluta estraneità degli inquinanti rinvenuti sul sito Moje Vecchie rispetto al processo produttivo tipico della stessa Atisale; ciononostante quest'ultima si rende disponibile, solo pro bono pacis, in qualità di soggetto interessato non responsabile a procedere alla messa in sicurezza permanente del sito in questione, come da relazione P & I del mese di Marzo già in possesso del Comune di Volterra. La P & I incaricata della redazione del progetto definitivo, ha stimato il tempo necessario per il deposito dello stesso presumibilmente nel mese di Settembre p.v. e solo a seguito della predisposizione del progetto de quo, Atisale potrà procedere a porre in essere tutte le attività necessarie all'attivazione della barriera idraulica. Resta sempre inteso che Atisale una volta eseguito quanto previsto nel progetto indicato si attiverà per individuare il soggetto responsabile della contaminazione stante l'omissione da parte degli enti competenti, di ogni e qualsivoglia attività di ricerca ed individuazione dei soggetti colpevoli con ogni più ampia riserva della scrivente società a rivalersi nei confronti di questi ultimi”*.

Il Comune di Volterra, a sua volta, con propria nota del 08/06/2018 (reg. prot. RT n.313734 del 13/06/2018) ha riscontrato la nota di Atisale prot. n.38/2018 del 25/05/2018 (reg. prot. R.T. n. 281271 del 25/05/2018) sopra citata accogliendo la richiesta della stessa società di posticipare i termini della presentazione del progetto di Messa in sicurezza Permanente a tutto il 30/09/2018.

D. ITER DEL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE DEL SITO ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs 152/2006

D1 FASE I PROPEDEUTICA – Avvio indagini istruttorie finalizzate l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs 152/2006

A seguito dell'avvenuto trasferimento alla Regione Toscana delle funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province, comprese anche le funzioni provinciali relative allo svolgimento delle indagini finalizzate all'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione così come già descritto nella premessa del presente Rapporto Istruttorio, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione con propria nota prot. RT n.132774 del 13/03/2017 ha avviato la fase istruttoria propedeutica del procedimento in questione consistente nella raccolta di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utili alla ricostruzione dell'iter procedimentale per l'individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nel sito dell'ex discarica “Moje Vecchie”, quale fase preliminare alla successiva fase della comunicazione di avvio del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione.

Con la suddetta nota, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione ha chiesto al Comune di Volterra di *“fornire le informazioni in suo possesso relative ai soggetti proprietari/gestori dell'area in questione (sito codice sisbon PI-VO-002) negli anni in cui si è verificato il conferimento dei rifiuti”* e ad ARPAT Dip.to di Pisa *“una relazione di sintesi sulla tipologia di contaminazione ancora presente sul sito (sorgenti primarie e secondarie) che evidenzi tutti gli elementi necessari/utili all'individuazione della sua origine e quindi di soggetti eventualmente responsabili”*.

Il **Comune di Volterra** ha risposto alla suddetta richiesta della Regione con propria nota del 04/04/2017 (reg. prot. RT n. 194782 del 12/04/2017) fornendo le seguenti informazioni:

“fino al 02/12/1999 lo stabilimento e le concessioni estrattive sono state gestite dall'Azienda Monopoli di Stato – AAMS - Salina di Volterra. Dalla stipula della convenzione in data 03/12/1999 l'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I., costituito per effetto del D.Lgs 283/1998, subentrò nello svolgimento delle attività produttive e commerciali precedentemente di AAMS, diventando titolare dei rapporti attivi e passivi nonché di tutti i diritti afferenti le attività. Nel Luglio 2002 ETI, nel

frattempo trasformatosi in spa, conferì ad ATISALE spa, interamente partecipata, il ramo d'azienda "sale" nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa e ad essa pertinente ivi comprese le concessioni estrattive. Dal 01/01/2014, per effetto di stipula di contratto di collaborazione industriale per la valorizzazione del sito di Volterra del 11/09/2013, viene affidata alla Locatelli Saline di Volterra s.r.l. l'esclusività delle attività di arricchimento del minerale estratto ed in particolare le fasi della lavorazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti derivanti dall'esercizio delle concessioni minerarie, la cui titolarità permane ancora oggi ad ATISALE spa".

"La discarica Moje Vecchie è stata in esercizio fino alla fine degli anni '70 anche se in realtà sarebbe stata utilizzata, anche se in maniera saltuaria fino a tutto il 1982/1983 in quanto la discarica di Barbiolla sarebbe entrata in funzione negli anni '81 - '82 (con autorizzazione provinciale all'esercizio n. 339 del 08/05/1989)". La prima normativa di settore nella gestione e smaltimento dei rifiuti industriali è, infatti, contenuta nel D.P.R. n. 915/1982.

Il Comune di Volterra prosegue relazionando che:

"sempre da informazioni assunte dagli ex dipendenti della Salina di Stato, abbiamo appreso che le acque di recupero provenienti dalla barriera idraulica posta a valle della discarica Moje Vecchie venivano veicolate all'interno dello stabilimento per essere riutilizzate nel ciclo produttivo previa sistematica e cadenzata analisi chimica della qualità delle stesse. Da quando in dette analisi comparvero presenze di metalli pesanti e mercurio, le acque furono veicolate direttamente nella discarica di Barbiolla in quanto non più utilizzabili nei processi della AAMS. Da ciò si evincerebbe che già alla Salina di Stato era nota la problematica relativa alla probabile presenza di inquinanti nel corpo della discarica. Sembra, inoltre, che fosse voce comune che la discarica delle Moje Vecchie fosse stata soggetta a scarichi "non autorizzati" da parte dello stabilimento chimico lì presente fino agli anni '80".

Il Comune di Volterra poi riporta la cronologia della titolarità dell'attività industriale di detto stabilimento chimico che è la seguente:

1959-1966 Larderello spa;

1966-1974 Società Chimica Larderello di proprietà ANIC-ENI-SOLVAY;

1974-1990 Società Chimica Larderello di proprietà ANIC-ENICHEM e Samatech del gruppo Eni;

1990-1993 Società Chimica Larderello gruppo Eni;

1993-5/12/1995 Società Chimica Larderello gruppo Harris di New York (USA);

dal 05/12/1995 Altair Chimica spa

Il Comune di Volterra conclude affermando che "alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzerebbe la consapevolezza da parte della Salina di Stato, successivamente di ETI e poi ATISALE spa stessa della presenza di inquinanti (metalli pesanti e mercurio), già in tempi diversi dal procedimento di bonifica del sito Moje Vecchie iniziato da ATISALE spa (2006/2008). Si evidenzia che l'unica attività che portasse alla produzione di detti inquinanti derivati dal proprio processo produttivo, fosse quella esercitata dallo stabilimento chimico presente nell'area. La singolarità della situazione sopra descritta è infine avvalorata dal fatto che l'area della ex discarica Moje Vecchie non è mai stata recintata né in qualche modo impedito l'accesso come quasi a giustificare la possibilità per chiunque di poterci scaricare senza per questo avere prove certe su chi in realtà fosse stato né durante l'esercizio, né successivamente alla dismissione, né ancora oggi a distanza di ulteriori quasi 40 anni".

ARPAT Dipartimento di PISA risponde alla suddetta richiesta del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione con propria nota del 11/09/2017 (reg. prot. R.T. n. 430476 del 09/17/2017) trasmettendo il seguente

contributo istruttorio nel quale viene analizzato, in primo luogo, lo stato della contaminazione ed il modello concettuale definitivo come di seguito testualmente riportato:

“I dati sui risultati delle indagini integrative effettuate nel luglio 2014 da ATISALE spa (sulle quali ARPAT si è espressa , in base ai risultati delle proprie analisi effettuate in fase di contraddittorio, con parere del 27/05/2016 prot. arpat n. 35467) hanno confermato quanto già reso noto dai risultati della caratterizzazione del 2005, aggiungendo solo dati di tipo qualitativo sui fanghi ancora presenti in due “hot spots” della ex discarica e alcune informazioni aggiuntive degli effettivi impatti della discarica sul sistema idrografico locale. In particolare, per quanto riguarda la presenza di mercurio, questo contaminante risulta presente nei due “hot spots” individuati, in concentrazioni molto più elevate rispetto alla prima caratterizzazione. I fanghi contengono concentrazioni superiori alle CSC essenzialmente per il parametro mercurio. Per questo elemento, il modello concettuale elaborato individua una sorgente primaria di contaminazione in queste porzioni ben individuate (hot spots) nel corpo della discarica e sorgenti secondarie legate alla diffusione della contaminazione a partire da queste sorgenti primarie. Tali superamenti di CSC che nei fanghi degli “hot spots” possono raggiungere anche valori molto alti (725 mg/kg) sono essenzialmente concentrati in due aree ben individuate e caratterizzate durante le indagini integrative del 2014. I percolati, rappresentati dalle acque di circolazione nel corpo rifiuti, presentano concentrazioni elevate con superamento delle CSC di Mercurio, Boro, Arsenico, Ammoniaca, Solfati, Nichel, Ferro, Manganese che si ripercuotono nello stato qualitativo delle acque presenti nel materasso alluvionale del corso d’acqua presente alla base della discarica (pozzi della barriera) e nelle acque superficiali del corso d’acqua. I contaminanti contenuti nei fanghi tendono a migrare anche attraverso il trascinarsi solido per ruscellamento superficiale delle acque meteoriche sui profili scoperti e disordinati della discarica. I frequenti superamenti delle CSC per cromo e nichel nei terreni del substrato roccioso della discarica, essendo tali elementi presenti in valori elevati in molte formazioni geologiche della Val di Cecina, sono da considerare di origine naturale. Per quanto riguarda le acque sotterranee la perforazione del piezometro PZ2 , che intercetta l’acquifero nelle alluvioni del corso d’acqua a monte della discarica, evidenzia nettamente la presenza dei contributi dei percolati nelle acque sotterranee della falda di subalveo sottesa alla discarica.

Quindi alle sorgenti primarie di contaminazione rappresentate dai fanghi abbancati e dai suoi percolati, si aggiungono sorgenti secondarie di contaminazione dovute alla migrazione dei contaminanti. Tali migrazioni avvengono essenzialmente tramite l’azione delle acque meteoriche secondo le seguenti modalità:

- in superficie con il trascinarsi fisico di percolato solido e solubilizzazione dei contaminanti presenti nei fanghi che vanno direttamente, attraverso il ruscellamento superficiale diffuso e concentrato, ad alimentare il corso d’acqua;*
- in sotterraneo con la formazione, per infiltrazione e lisciviazione dei fanghi, di accumuli di percolati che, entrando in contatto con l’acquifero del materasso alluvionale, contribuiscono al trasferimento della contaminazione delle acque sotterranee della falda di subalveo e alle acque superficiali del corso d’acqua da questa alimentate”.*

“Tutti i dati acquisiti fino ad oggi permettono di escludere migrazioni di contaminanti nel substrato del sistema discarica-alluvioni, costituito da una potente formazione di terreni a bassissima permeabilità”.

ARPAT prosegue nel proprio contributo istruttorio con l’esprimere alcune considerazioni sui contaminanti presenti nei rifiuti abbancati che di seguito testualmente si riportano:

“La mancanza di adeguati presidi e di una normativa di settore nella gestione dei rifiuti industriali, ha determinato per il periodo antecedente agli anni '80, nella discarica in oggetto, la possibile commistione dei fanghi derivanti dalla raffinazione del salgemma ad uso alimentare a rifiuti di diversa natura contenenti sostanze, anche pericolose, diverse da quelle normalmente presenti in tali rifiuti”.

“Nelle salamoie il processo di raffinazione prevede, per raggiungere concentrazioni di NaCl prossime al 100% caratteristiche del prodotto commercializzato, la filtrazione e l'aggiunta di sostanze additive come carbonato di calcio previa correzione del pH a 10-10,5 con soda. Tale operazione permette la precipitazione delle impurità presenti nel sale, come argilla e sali indesiderati, producendo un fango costituito essenzialmente da carbonato di calcio, idrossidi e solfati idrati di metalli alcalini con presenza abbondante di cloruro, boro, solfati e tracce di vari metalli. Infatti in tali residui si possono concentrare elementi responsabili del superamento delle CSC come ad esempio boro e solfati tra gli elementi maggiori o contaminanti presenti in tracce nei livelli evaporitici come metalli pesanti e arsenico”.

“Accertamenti analitici effettuati sui fanghi prodotti da tale attività, in concomitanza delle attività istruttorie relative al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A. – per la discarica di Barbiolla, hanno evidenziato concentrazioni di contaminanti in traccia (metalli pesanti compreso mercurio e arsenico) in concentrazioni inferiori alle CSC sia nei solidi (fanghi) che nei percolati associati. Questi ultimi presentano invece concentrazioni di solfati e boro superiori anche di diversi ordini di grandezza rispetto alle CSC delle acque sotterranee”.

“Nella discarica delle Moje Vecchie, l'ipotesi sulla presenza di rifiuti diversi dai fanghi di raffinazione del salgemma per la produzione di sale ad uso alimentare, giustifica il ritrovamento di superamenti delle CSC per sostanze quali gli idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio, tutti contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalle attività di raffinazione del salgemma ad uso alimentare. La presenza di fanghi assimilabili comunque a residui della lavorazione delle salamoie è una caratteristica peculiare delle attività svolte in passato nel limitrofo stabilimento chimico, attualmente di proprietà Altair Chimica spa, dove dal 1959 al 2008 è stato in funzione un impianto cloro-soda a celle di mercurio. Un analogo impianto cloro-soda è stato attivato dal 1940 fino al 2007 anche presso Rosignano Solvay. Le celle a mercurio sono state gradualmente eliminate a causa del loro alto impatto ambientale e dei loro alti consumi energetici”.

“Il processo cloro-soda è il processo chimico-industriale tramite il quale dal cloruro di sodio in soluzione (salamoia) si ottengono per elettrolisi cloro gassoso, soda caustica e idrogeno”. Prima del processo elettrolitico “la salamoia viene sottoposta ad un trattamento di depurazione con carbonato ed idrato sodico per l'allontanamento degli elementi indesiderati e/o potenzialmente nocivi per gli impianti di decomposizione elettrolitica del cloruro di sodio. Essendo questa operazione comune ai due processi produttivi (processo cloro-soda e raffinazione per usi alimentari) i fanghi prodotti risulterebbero analoghi con presenza di mercurio in quelli provenienti dalla eventuale lavorazione di salamoie già contaminate (vedi concessione mineraria Doccini)”. Infatti, dopo il processo elettrolitico “nel processo cloro-soda a celle a mercurio i prodotti finali devono poi necessariamente essere bonificati dalle tracce di mercurio presenti attraverso impianti di purificazione di varia natura. I prodotti finali sono effluenti ad alto contenuto di mercurio scaricati direttamente in ambiente (precedentemente alla Legge Merli del 1976) o disidratati con produzione di fanghi altamente contaminati, in teoria con composizione chimica diversa dai fanghi prodotti per raffinazione diretta (concentrazione) della salamoia a fini alimentari ma difficilmente distinguibili dopo essere stati abbancati insieme. Al momento, quindi, non esistono ulteriori elementi oltre alla presenza del mercurio, per poter attribuire la presenza di tale contaminante nella discarica delle Moje Vecchie a fanghi provenienti dal processo cloro soda”. N.B.: ARPAT ha

accennato, a titolo di esempio, all'area della concessione mineraria Doccini (Comune di Pomarance -PI) dove fino all'anno 1994 era estratto salgemma e la salamoia prodotta era inviata allo stabilimento chimico di Saline di Volterra dove si producevano derivati del cloro in quanto, nel caso in esempio, dallo stabilimento chimico di Saline di Volterra le salamoie esauste ancora contaminate da mercurio venivano reimmesse nel giacimento sotterraneo tramite i pozzi minerari esausti.

ARPAT conclude il proprio contributo istruttorio affermando che:

“ Le indagini di caratterizzazione eseguite nel 2006 e nel 2014 hanno evidenziato come i rifiuti contenuti nella discarica in oggetto siano interamente legati a processi industriali di lavorazione della salamoia, giustificando la pertinenza del sito agli smaltimenti dei residui provenienti dallo stabilimento di Saline di Volterra, al tempo di proprietà dei Monopoli di Stato, dove veniva prodotto sale per uso alimentare. Questi fanghi, in assenza di qualsiasi presidio di contenimento, generano per lisciviazione una contaminazione (superamento delle CSC) da solfati, boro, manganese e ferro nelle acque sotterranee che si ripercuote anche nel corso d'acqua alimentato dalla falda di subalveo. Sia in fase di prima caratterizzazione, sia nelle indagini integrative del 2014 è stata evidenziata la presenza diffusa di mercurio in basse concentrazioni e localmente (hot spots) con valori molto elevati. Questo elemento, non essendo normalmente presente nei fanghi derivanti dalla raffinazione della salamoia ad uso alimentare, indica la presenza nella discarica di fanghi di natura diversa. Fanghi costituiti da residui della lavorazione di salamoia contenenti concentrazioni elevate di mercurio erano prodotti nella zona da impianti elettrolitici a celle di mercurio, in funzione tra il 1959 ed il 2008 a Saline di Volterra e dal 1940 al 2007 a Rosignano Solvay. Essendo la discarica delle Moje Vecchie stata chiusa nel 1977, antecedentemente alle prime normative sullo smaltimento dei rifiuti industriali (DPR n. 951/1982), risulta possibile che nella discarica possano essere stati smaltiti fanghi provenienti da tali attività ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra, visto la vicinanza con il sito. Le indagini eseguite confermano, inoltre, la necessità di completare la bonifica del sito. Come evidenziato dalle attività di caratterizzazione e dalle indagini integrative effettuate, in mancanza di idonei sistemi di contenimento, la diffusione di sostanze contaminanti dal corpo rifiuti risulta essere ancora in atto. In particolare si ritiene necessaria, per evitare la migrazione dei contaminanti verso il corso d'acqua, la riattivazione del sistema di barriera idraulica e trincea drenante alla base della discarica in attesa di definire le operazioni di interruzione dei percorsi di lisciviazione attraverso, in alternativa:

- completamento della rimozione della sorgente primaria (bonifica già approvata);*
- capping definitivo con impermeabilizzazione del corpo rifiuti e cinturazione mediante barriere laterali. In quest'ultimo caso dovranno essere previste attività di monitoraggio a lungo termine e realizzate idonee opere di rimodellamento morfologico e di stabilizzazione dei fronti.”*

Nell'ambito dello svolgimento delle indagini istruttorie, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti ha chiesto ulteriore documentazione alle Amministrazioni/Enti di seguito elencati:

Il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti con propria nota prot. R.T. n. 167629 del 26/03/2018 ha richiesto documenti alla CC.I.AA. di Pisa e, precisamente:

1. copia dell'atto del 31/07/2002 con il quale ETI- Ente Tabacchi Italiani s.p.a. (cedente), aveva conferito ad ATISALE spa CF 04610931000 (cessionario) il ramo “sale” comprensivo dello stabilimento di produzione del sale di Saline di Volterra (PI) e della ex discarica in oggetto;

2. copia dell'atto del 03/12/1999 con il quale l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – AAMS - aveva trasferito ad ETI - Ente Tabacchi Italiani (istituito con D.Lgs. n. 283 del 09/07/1998 dal Ministero Economia e Finanze) la produzione e la commercializzazione del sale.

La CC.I.AA di Pisa ha risposto con propria e-mail del 29/03/2018 trasmettendo il documento di cui al precedente punto 1. in quanto il documento di cui al precedente punto 2. non è nel proprio *database*.

Il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti con proprie note prot. R.T. n. 167632 del 26/03/2018 e prot. R.T. n. 183259 del 04/04/2018 ha richiesto, rispettivamente, i seguenti documenti ad ARPAT Dip.to di Pisa:

- parere del 27/12/2016 prot. arpat n. 35467 con il quale ARPAT Dip.to di Pisa si è espresso sui risultati delle indagini di caratterizzazione integrative effettuate nel luglio 2014 da ATISALE spa nel sito della ex discarica Moje Vecchie;
- parere Arpat del 27/05/2016

ARPAT Dip.to di Pisa con propria nota prot. arpat n. 25988 del 10/04/2018 (reg. prot. RT n. 197437 del 10/04/2018) chiarisce che il parere del 27/12/2016 prot. arpat n. 35467 in realtà tale non è, ma è solo la lettera di trasmissione della DD n. 1132 del 15/12/2016 emessa dal Comune di Volterra a seguito dell'istruttoria conclusa con la C.d.S. del 18/10/2017. Pertanto i pareri emessi dal Dip.to di Pisa di ARPAT sono rappresentati dal contributo istruttorio prot. arpat n. 62743 del 11/09/2017, peraltro già acquisito agli atti di ufficio di questa Regione contenente considerazioni riguardo alla possibilità di individuazione del responsabile della contaminazione e dal parere del 27/05/2016 prot. arpat n. 35467 che riporta risultati e considerazioni interpretative della campagna di indagini integrative realizzate nel 2014 che viene così anch'esso acquisito agli atti di ufficio di questa Regione.

Il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti con propria e-mail del 10/04/2018 ha richiesto al Settore Mineriere della Regione Toscana la seguente documentazione, puntualmente fornita dal medesimo Settore con propria e-mail del 11/04/2018:

1. decreto distretto Minerario di Firenze del 13/07/1956 con il quale è stata accordata all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – AAMS - la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata Poppiano e Cecina;
2. decreto distretto Minerario di Firenze del 27/09/2000 con il quale è stata accordata all'Ente Tabacchi Italiani – ETI – la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata Poppiano e Cecina.

Il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti con propria nota prot. Rt n. 201608 del 12/04/2016 ha richiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Toscana Firenze il seguente documento:

- atto del 03/12/1999 con il quale l'AAMS aveva trasferito all'Ente Tabacchi Italiani – ETI (istituito con D.Lgs. n.283 del 09/07/1998) la produzione e la commercializzazione del sale.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Toscana Firenze con propria nota prot. n. 18277 del 18/04/2018 (reg. prot. RT n. 218991 del 20/04/2018) ha risposto di non essere in possesso del suddetto documento ed ha inoltrato la relativa richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Affari Generali ROMA affinché vi provveda.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Toscana Direzione Centrale e Normativa e Affari Legali con sede a Roma, con propria nota prot. 78135 del 10/05/2018 (reg. prot. R.T. n. 258025 del 15/05/2018 ha trasmesso la documentazione richiesta e, precisamente:

- l'atto di concessione in uso ad E.T.I. di superfici ed immobili costituenti il comprensorio Saline di Volterra del 03/12/1999 ;
- i due decreti dell'ingegnere Capo del distretto Minerario di Firenze del 13/07/1956 con i quali sono state attribuite le concessioni per la coltivazione dei giacimenti di salgemma ubicati nelle località di Poppiano e Cecina alla ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- n. due comunicati del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato , pubblicati in G.U. n. 227 del 27/11/2000 concernenti il trasferimento e l'intestazione all'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I. – delle predette concessioni minerarie, disposti con distinti provvedimenti del 27/01/2000.

D2 FASE II – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs 152/2006

Ultimata la fase istruttoria propedeutica del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nel sito dell'ex discarica "Moje Vecchie", consistita nella raccolta di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utili alla ricostruzione dell'iter del procedimento in questione, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione, al fine di avviare la seconda fase del procedimento relativa alla comunicazione di avvio del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata nel sito "Moje Vecchie", ha provveduto ad acquisire agli atti di ufficio da parte della Provincia di Pisa con verbale di consegna del 11/06/2018 sottoscritto tra le parti, tutta la documentazione relativa al sito in questione ed in particolare anche la comunicazione di ATISALE prot. n.177 del 04/12/2008 (reg. prot. Provincia Pisa n. 0316363 del 23/12/2008) con la quale la società, ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, aveva comunicato alla allora competente Provincia di Pisa, durante l'esecuzione dei lavori del progetto di bonifica, il ritrovamento nei terreni sottostanti i fanghi dell'ex discarica di alcuni superamenti delle C.S.C. per i parametri cromo totale, nichel e mercurio, in qualità di soggetto interessato non responsabile di tale tipologia di contaminazione in quanto non derivante da attività e/o comportamenti svolti dalla stessa società.

A seguito della acquisizione formale della suddetta comunicazione di ATISALE spa effettuata ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha comunicato l'avvio, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.n.241/1990, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della suddetta tipologia di contaminazione dell'ex discarica "Moje Vecchie" a norma del medesimo articolo 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006.

Il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti della Regione ha comunicato l'avvio del suddetto procedimento ai seguenti soggetti :

- con nota prot. RT n.316994 del 14/06/2018 al Comune di Volterra, ad ARPAT Dipartimento di Pisa ed all'Azienda USL nord ovest Dipartimento di prevenzione UF Igiene Pubblica, in qualità di amministrazioni pubbliche che per legge devono intervenire nel procedimento, con particolare riferimento al Comune di Volterra il quale deve essere "sentito" ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 ed al quale, pertanto, ai sensi di tale articolo è stato espressamente chiesto di fornire tutte le informazioni di cui è in disponibilità utili all'identificazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata nel sito in oggetto;

- con nota prot. RT n.316997 del 14/06/2018 alla AAMS Agenzia Dogane e Monopoli Direzione Centrale in qualità di proprietaria del sito dell'ex discarica Moje Vecchie, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 245, 250 e 253 D.Lgs. n.152/2006;

- con nota prot. RT n.317005 del 14/06/2018 ad ATISALE spa in quanto è la società che in relazione al sito in questione, aveva comunicato (con propria 04/12/2008 prot. n.177 - reg. prot. Prov. Pisa n.0316363 del 23/12/2008 – acquisita agli atti di ufficio della Regione Toscana con verbale di acquisizione del 11/06/2018) alla allora competente Provincia di Pisa il superamento delle C.S.C. per i parametri cromo totale, nichel e mercurio, a norma dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 in qualità di soggetto interessato non responsabile di tale tipologia di contaminazione, fermo restando che riguardo al procedimento in oggetto, ATISALE spa è il soggetto che, stante gli esiti positivi della Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A. (D.G.R.T. n.4 del 12/01/2004) eseguita ai fini del rilascio delle concessioni di coltivazione mineraria denominate “Poppiano” e “Cecina” di cui ATISALE, a partire dal 2002, è subentrata nella titolarità, e conseguentemente è anche il soggetto subentrato negli oneri prescrittivi imposti negli stessi provvedimenti di concessione mineraria di eseguire la caratterizzazione e la bonifica della ex discarica “Moje Vecchie” utilizzata nel passato per lo smaltimento di fanghi derivanti dal processo di raffinazione del sale ad uso alimentare. In conseguenza di ciò, la stessa ATISALE aveva presentato al Comune di Volterra (PI) in qualità di amministrazione competente ai sensi della L.R. n.30/2006 il “Progetto preliminare e definitivo di bonifica” approvato in via definitiva con prescrizioni dallo stesso Comune mediante propria Determinazione Dirigenziale n.59 del 04/05/2007 ed, attualmente ha proposto una Variante al medesimo progetto di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica.

Nella suddetta comunicazione di avvio è stato, inoltre, determinato che il procedimento si concluda, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 12 della legge regionale 40 del 23 luglio 2009, entro giorni 30 decorrenti dalla notifica della suddetta comunicazione e che entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della medesima comunicazione i soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento possono presentare memorie scritte e/o documenti che possano fornire un pertinente supporto amministrativo all'oggetto del presente procedimento.

Il Comune di Volterra in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione (nota prot. RT n.316994 del 14/06/2018), con propria nota pec del 29/06/2018 prot.n.0010612 (reg. prot. R.T. n.353024 del 09/07/2018) comunica al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti che il procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da Atisale spa nel sito dell'ex discarica “Moje Vecchie” risulta “non dovuto” in quanto il Comune afferma che Atisale spa “si è resa disponibile a procedere alla messa in sicurezza permanente del sito in questione, con riserva della stessa ad avviare le opportune iniziative tese all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e perciò imputabile almeno sotto il profilo oggettivo dell'inquinamento contro il quale rivalersi. Quindi, fermo restando che Atisale spa possa avviare tutte le iniziative volte ad individuare il soggetto responsabile dell'inquinamento, anche ai fini di rivalsa, non si ritiene che codesta amministrazione (leggasi Regione) debba attivare il procedimento ai sensi dell'art. 245 del Codice che, a nostro avviso, deve essere posto in essere solo ove il proprietario non voglia attivarsi per la bonifica. Qui siamo di fronte ad un soggetto tenuto alla bonifica a fronte degli atti emessi dalla Regione per ottenere le concessioni, che quindi non può rifiutarsi di effettuarla a fronte di eventuali responsabilità di altri. Non si vede dunque perché la Regione debba procedere LEI ad individuare il responsabile vista la sua irrilevanza ai fini del procedimento amministrativo”.

A seguito della suddetta nota del Comune di Volterra, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione con propria e-mail del 03/07/2018 ha richiesto, per il tramite della Direzione Ambiente ed Energia della Regione, espresso parere all'Avvocatura Regionale in merito all'iter giuridicamente corretto da adottare ed in particolare:

- se sia giuridicamente corretta ai sensi della normativa contenuta nel Titolo V Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 la richiesta formulata dal Comune di Volterra nei confronti dello scrivente settore *“di non ritenere che codesta amministrazione (Regione) debba attivare il procedimento ai sensi dell'art. 245 del Codice che – ad avviso del Comune - deve essere posto in essere solo ove il proprietario non voglia attivarsi per la bonifica”*;
- se l'art. 245 del D.Lgs.n.152/2006 possa essere attivato a prescindere dal fatto che il proprietario non si sia spontaneamente attivato per la bonifica ma, come in questo caso, vi sia *“obbligato”* in quanto titolare di concessione mineraria di estrazione del salgemma;
- in definitiva, se l'iter adottato da questo settore è giuridicamente corretto ai sensi della normativa contenuta nel Titolo V Parte IV del D.Lgs. n.152/2006.

Al contempo, con ulteriore propria nota prot. RT n.347630 del 04/07/2018 ha comunicato al Comune di Volterra di avere richiesto espresso parere all'Avvocatura Regionale, dando atto che i tempi entro i quali l'Avvocatura si esprime, di norma, sono fissati in 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'Avvocatura Regionale con propria nota prot. RT n. 370803 del 20/07/2018 ha trasmesso il parere in merito alla suddetta richiesta del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione affermando che la tesi sostenuta dal Comune di Volterra non è condivisibile in quanto la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, in attuazione del principio *“chi inquina paga”*, l'obbligo di eseguire gli interventi di bonifica è a carico unicamente dei soggetti che hanno causato la contaminazione e che, pertanto, l'obbligo di bonifica non può essere addossato al proprietario incolpevole, il quale ha una mera facoltà di intervenire. La giurisprudenza (TAR Lombardia sentenza n.940/2015) afferma che *“l'obbligo per l'amministrazione di procedere alla ricerca ed all'individuazione del responsabile della contaminazione è aderente al principio “chi inquina paga”*. *“Il principio in questione non si risolve in una pura formula ma esprime l'esigenza concreta che le attività ed i costi del ripristino ambientale gravino sul responsabile dell'inquinamento”*. *“La necessità di assicurare effettiva operatività a detto principio rende del tutto ragionevole la previsione normativa dell'obbligo dell'amministrazione di accertare il responsabile dell'inquinamento, così da garantire che i costi del ripristino gravino effettivamente sull'autore dell'inquinamento. In assenza di tale obbligo si determinerebbe una situazione, da un lato, del tutto sbilanciata a danno del proprietario incolpevole, dall'altro, non coerente con l'attuazione del principio chi inquina paga”*. L'Avvocatura conclude affermando che sebbene nella fattispecie di cui si discute non vi è stata un'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte di Atisale spa ma tale obbligo deriva come prescrizione dai titoli concessori, tuttavia non si può escludere l'eventualità che Atisale rimanga comunque inadempiente rispetto al suddetto obbligo di bonifica e, in tal caso, l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione sarebbe assistito dalle garanzie previste per la bonifica in danno, solo se sono state espletate le procedure per l'accertamento dei responsabili della contaminazione. Pertanto, a parere dell'Avvocatura Regionale, la definizione del procedimento di accertamento dei responsabili della contaminazione appare doverosa per dare attuazione al principio comunitario *“chi inquina paga”* nonché necessaria per avere maggiori garanzie sul recupero dei costi derivanti dall'eventuale intervento sostitutivo dell'Amministrazione.

L'Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Centrale normativa e Affari legali in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione (nota prot. RT n.316997 del

14/06/2018), con propria pec del 27/06/2018 (reg. prot. RT n. 348207 del 05/07/2018) ha trasmesso le proprie osservazioni ed i relativi allegati in merito al procedimento in oggetto di cui si riportano, di seguito, i punti salienti.

- l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS - è stata proprietaria, a suo tempo, del compendio delle Saline di Volterra la cui proprietà, a seguito dell'incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle Dogane dei monopoli (D.L. n.95/2012 convertito in L.n.135/2012), è stata trasferita all'Agenzia del Demanio in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08/11/2012 che ha disposto che dal 01/01/2013 tutti i beni immobili di proprietà dell'AAMS tra cui il compendio della Salina di Volterra, dovessero rientrare nella disponibilità della citata Agenzia;
- in precedenza, il D.Lgs. n.238/1998 istituì l'Ente Tabacchi Italiano – E.T.I. – ente pubblico economico – per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). L'E.T.I. ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato D.Lgs. n.283/1998 divenne titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti a tali attività produttive e commerciali. Conseguentemente, tutto il comprensorio da essi costituito, non essendo oggetto del patrimonio di E.T.I., fu concesso in uso ad E.T.I. medesimo con apposita *“Convenzione di concessione in uso stipulata in data 03/12/1999 tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I.”* . Nel Luglio 2002 l'E.T.I., nel frattempo trasformatosi in spa, conferì alla società ATISALE spa, interamente partecipata, il ramo d'azienda sale, nell'universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano lo stesso e ad esso pertinenti, nulla escluso (come da verbale assemblea straordinaria del 31/07/2002). L'originario rapporto concessorio è quindi proseguito di diritto con l'ATISALE spa;
- la discarica delle Moje Vecchie *“è situata nel comprensorio oggetto della concessione, e più in particolare, nei complessi nn. 238-240-267-269 distinti nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del suddetto atto di concessione in uso sottoscritto dall'Amministrazione e dal concessionario. Tali porzioni immobiliari, come tutte le altre, sono state consegnate e accettate sia originariamente dall'E.T.I. sia successivamente da ATISALE spa nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (cfr. art. 6 della Concessione e art. 2 del Verbale di assemblea Straordinaria – entrambi allegati alle osservazioni del 26/06/2018 trasmesse dall'Agenzia)”*;
- l'Agenzia Dogane e Monopoli assicura che l'AAMS è completamente estranea all'inquinamento della discarica e sottolinea che gravano su ATISALE spa oltre i menzionati doveri di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti i beni della concessione anche gli obblighi di vigilanza e custodia del compendio immobiliare propri del soggetto concessionario in tutti i rapporti della specie;
- L'Agenzia Dogane e Monopoli conclude riferendo che *“la ritenuta assenza di responsabilità dell'AAMS sulla vicenda in questione trova conforto anche in un parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze che nella nota n.10547 del 21/03/2009 ha ritenuto che è possibile sostenere sotto il profilo dei rapporti interni concedente-concessionario che alla luce degli articoli 5 e 6 della convenzione cui è subentrata ATISALE spa, la medesima è tenuta a far fronte agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e dunque agli oneri di bonifica”*.

A seguito di quanto riferito dall'Agenzia Dogane e Monopoli nelle proprie osservazioni del 26/06/2018 sul fatto che dal 01/01/2013 tutti i beni immobili di proprietà dell'AAMS tra cui il compendio della Salina di Volterra di cui fa parte anche la ex discarica” Moje Vecchie”, rientrano nella disponibilità della Agenzia del Demanio, il Settore Bonifiche e

Autorizzazioni Rifiuti con propria nota prot. n. 355013 del 10/07/2018 ha comunicato all’Agenzia del Demanio l’avvio del procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione rilevata da ATISALE nell’ex discarica “Moje Vecchie”, disponendo, analogamente alla precedente comunicazione di avvio del medesimo procedimento che lo stesso si concluda, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 e dell’art. 12 della legge regionale 40 del 23 luglio 2009, entro giorni 30 decorrenti dalla notifica della suddetta comunicazione e che entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della medesima comunicazione i soggetti ai quali è stato comunicato l’avvio del procedimento possono presentare memorie scritte e/o documenti che possano fornire un pertinente supporto amministrativo all’oggetto del presente procedimento.

L’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria sede di Livorno, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione (nota prot. n. 355013 del 10/07/2018) con propria nota prot. n. 10600/2018/DRU del 19/07/2018 (reg. prot. R.T. n. 383855 del 02/08/2018) ha, di fatto confermato quanto già detto dall’Agenzia delle Dogane, rappresentando che il sito Moje Vecchie fa parte del più ampio compendio denominato Saline di Volterra oggetto di atto di concessione stipulato in data 03/12/1999 tra l’AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – ed E.T.I. di durata trentennale per l’occupazione della superficie dei suddetti terreni. In data 31/07/2002 è avvenuto il conferimento del ramo d’azienda “sale” da E.T.I. alla società ATISALE (in virtù del D.P.R. n.238/1998) e, pertanto, da tale data la suddetta società ATISALE è subentrata nel suddetto atto di concessione del 03/12/1999. Successivamente, in conseguenza dell’avvenuta incorporazione dell’AAMS nell’Agenzia delle Dogane ed in considerazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 08/11/2012, l’AAMS con nota 5388 del 18/03/2013 ha comunicato alla stessa Agenzia del Demanio “di non essere più assolutamente legittimata alla gestione né alla riscossione del relativo canone concessorio per l’occupazione superficaria dell’intero compendio di Saline di Volterra”, e pertanto, nelle more della formalizzazione della consegna di tutto il compendio immobiliare che potrà avvenire solo a seguito di adempimenti da parte di AAMS non ancora conclusi, l’Agenzia del Demanio dal 01/01/2013 ha provveduto a richiedere ad ATISALE l’importo del canone concessorio per l’occupazione superficaria dell’intero compendio di Saline, comunicatogli dall’AAMS.

ATISALE spa, infine, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione (nota prot. RT n.317005 del 14/06/2018), con propria nota prot.n.3580 del 28/06/2018 (reg. prot. RT n.351373 del 06/07/2018) ha trasmesso le proprie memorie scritte allegandovi la relativa documentazione (peraltro già in gran parte acquisita agli atti di ufficio del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti) comprendente: 1) l’atto di concessione in uso ad E.T.I. di superfici ed immobili costituenti il comprensorio Saline di Volterra del 03/12/1999; 2) valutazione complesso beni immobili dell’AAMS del 13/11/1998; 3) Verbale Assemblea Straordinaria Rep. n. 41901/Racc. n.11126 del 31/07/2002; relazione peritale di stima del 29/07/2002; relazione ARPAT del 27/05/2016; 4) relazione Ecotherm secondo monitoraggio acque sotterranee del 2008; 5) report finale indagini integrative 2014 – relazione P&I.

Di seguito se ne riportano i punti principali:

- l’area del sito Moje Vecchie che si estende per circa 20.0000 mq e non è recintata, è stata utilizzata per circa 20 anni fino al 1977 come sito di accumulo dei fanghi derivanti dal processo di trattamento delle salamoie grezze effettuato dall’AMMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato). Tale trattamento veniva condotto con reagenti quali ossido di calcio e carbonato di calcio;

- ATISALE spa dichiara la propria estraneità al ritrovamento nel sito dell'ex discarica "Moje Vecchie" sulle matrici suolo e acque sotterranee di sostanze inquinanti quali mercurio, nichel, cromo e arsenico non ricollegabili all'attività produttiva di ATISALE e non ascrivibili ai processi produttivi tipici dell'estrazione del sale ma attribuibili presumibilmente all'attività esercitata da imprese presenti ed operanti nell'area;
- ATISALE spa infine asserisce che *"l'atto concessorio della Regione Toscana non attribuiva ad Atisale una posizione qualificata sul sito dismesso Moje Vecchie, non obbligandola alla messa in sicurezza permanente/bonifica né tanto meno indicandola quale soggetto cui è ascrivibile la contaminazione"*.

E. CONTAMINAZIONE DEL SITO E CAUSE CORRELABILI

E1 Contaminazione del sito

La ex discarica "Moje Vecchie" (PI-VO-002) è un'area utilizzata a partire dagli anni '60 fino al 1977 per lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla raffinazione del salgemma e delle salamoie per la produzione del sale ad uso alimentare da parte del vicino stabilimento di raffinazione del sale.

La materia prima (salgemma) veniva estratta dai giacimenti minerari presenti in zona (concessioni minerarie denominate "Cecina" e "Poppiano") e nel periodo di attività dell'ex discarica "Moje Vecchie, in mancanza di adeguati presidi e di una normativa di settore nella gestione e smaltimento dei rifiuti industriali, i rifiuti (fanghi) legati al processo industriale di produzione di sale ad uso alimentare e provenienti dalla lavorazione delle salamoie grezze ottenute dalla coltivazione dei banchi evaporitici presenti nel sottosuolo dell'area mediante dissoluzione in profondità degli stessi, venivano conferiti all'interno della discarica stessa senza attività di compattazione o riprofilatura, in assenza di presidi contenitivi e senza sistemi di regimazione delle acque.

Nel 1977 l'attività della ex discarica "Moje Vecchie" cessava con l'attivazione della nuova discarica di Barbiolla anch'essa in località Saline di Volterra (PI) entrata in funzione negli anni 1981-1982.

I risultati delle prime indagini di caratterizzazione effettuate da ATISALE spa nel 2005 avevano evidenziato la presenza di rifiuti industriali (fanghi) derivanti dalla lavorazione della salamoia per la produzione di sale per uso alimentare ed all'interno dei fanghi erano stati individuati alcuni "hot spot" denominati "EB5", "EB6" (oggi "T2") ed "EMW3-02" (oggi "T1"), di diversa natura, la cui asportazione era già stata prevista all'interno del "Progetto preliminare e definitivo di bonifica" approvato dal Comune di Volterra con propria Determinazione Dirigenziale n.59 del 04/05/2007 e di cui l' "hot spot" denominato "EB5", già caratterizzato nel 2005, è stato parzialmente rimosso nella prima fase dell'intervento di bonifica da parte di ATISALE spa (così come riportato nel Verbale della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Volterra in data 18/10/2016 già richiamata nel presente Rapporto Istruttorio).

Durante i lavori di bonifica effettuati da ATISALE spa nel 2008 (poi interrotti ad Ottobre dello stesso anno) la società aveva rimosso circa 32.000 tonnellate di rifiuto ammassato (fanghi) proveniente dalla lavorazione delle salamoie grezze e sul sito ne era rimasta un'ulteriore volumetria stimabile in circa 40.000 tonnellate.

I risultati delle indagini di caratterizzazione integrative eseguite nel 2014 da ATISALE spa (sulle quali ARPAT si è espressa, in base ai risultati delle proprie analisi effettuate in fase di contraddittorio, con parere del 27/05/2016 prot. arpat n. 35467) hanno determinato quanto segue:

per quanto riguarda i rifiuti (fanghi):

- i n. 15 campioni prelevati fino a 4-5 metri di profondità nei due “hot spots” “EB6” (oggi “T2”) ed “EMW3-02”(oggi“T1”) hanno mostrato soprattutto la presenza del parametro mercurio in concentrazioni molto più elevate rispetto alla prima caratterizzazione del 2005, con valori superiori al limite normativo (in 11 campioni su 15 per le trincee) all’interno del rifiuto (fanghi) della ex discarica. Il dato ARPAT ha confermato questa situazione evidenziando valori maggiormente consistenti, soprattutto per l’area “T2”, superiori anche di due ordini di grandezza (con un massimo di 725 mg/kg), cosa che giustificherebbe la presenza di migrazioni della contaminazione verso le matrici esterne della discarica e, quindi, dello stesso elemento nelle acque di circolazione sotterranee e nei sedimenti di alveo a valle della discarica stessa (assente nel sedimento a monte);
- i campioni prelevati dai due sondaggi a carotaggio continuo “P1” e “Am1” hanno confermato la presenza di mercurio limitatamente allo strato di rifiuto, evidenziando invece l’assenza di tale elemento per profondità maggiori di 4 metri;
- a profondità maggiori, nel substrato roccioso della discarica, si evidenziano soltanto sporadici superamenti del limite normativo (per aree destinate a “verde/residenziale”) per cromo totale e nichel, elementi che – a detta di ARPAT – sono presenti in concentrazioni rilevanti in molte delle formazioni rocciose della Val di Cecina e pertanto da considerare di probabile origine naturale. Anche il superamento di cobalto in un campione è da considerarsi di origine naturale.

per quanto riguarda le acque sotterranee: già caratterizzate a monte da concentrazioni elevate di boro, solfati e cloruri (tutti di origine naturale) subiscono comunque un sensibile incremento dovuto alle acque di percolazione dell’ex discarica confermando la presenza di effetti di lisciviazione a carico dei fanghi in essa accumulati. In particolare il boro pur presentando valori superiori alle CSC è, ai valori misurati, di probabile origine naturale, essendo un elemento presente in significative concentrazioni nelle acque di mare e, quindi, nel salgemma estratto e lavorato.

Il dato ARPAT ha evidenziato per le acque di percolazione (campionate in due punti) anche la presenza di mercurio con valori rispettivamente di 17,2 e di 16,9 m/L.

Tutti i campioni di acque sotterranee prelevati in corrispondenza della discarica presentano valori molto elevati dei principali contaminanti identificati. I campioni di matrice liquida hanno, quindi, confermato la presenza di effetti di lisciviazione dei fanghi stoccati con formazione di percolati che tendono a contaminare la falda acquifera ubicata all’interno dei depositi alluvionali del Botro S. Marta.

Il boro, grazie alla sua peculiare solubilità, con un picco osservato in tutti i sondaggi ubicati nel corpo discarica, traccia in maniera netta il fenomeno di lisciviazione realizzato dalle acque di infiltrazione nei fanghi abbancati.

Anche il mercurio, che generalmente presenta caratteristiche geochimiche sfavorevoli alla solubilizzazione in acqua, è presente nei percolati.

La barriera di pozzi installata da ATISALE avrebbe dovuto avere la funzione di intercettare questi percolati per limitare, in attesa della rimozione delle sorgenti primarie (fanghi ed “hot spot”), la migrazione di contaminazione verso la matrice acque sotterranee. Ma per espressa dichiarazione della stessa ATISALE quando con la propria nota del 04/12/2008 prot. 177 (reg. prot. Prov. PI. n. 0316363 del 23/12/2008) ed acquisita agli atti di ufficio della Regione, comunica agli Enti competenti l’interruzione della bonifica, la barriera idraulica “risulta spenta”.

Il risultato delle indagini di caratterizzazione integrative del 2014 ha individuato, quindi, meccanismi di trasferimento della contaminazione dal corpo dell'ex discarica verso le matrici ambientali esterne (acquifero subalveo interconnesso idraulicamente con il corso d'acqua Botro S. Marta).

Per cui si può affermare che la migrazione di contaminazione avviene tramite le acque meteoriche, mediante due meccanismi:

- ruscellamento superficiale con trasporto solido ed in soluzione dei contaminanti verso il corso d'acqua;
- infiltrazione e lisciviazione all'interno dei fanghi con formazione di percolato che entrando in contatto con la falda freatica di subalveo, tramite la stessa, raggiunge anche le acque del Botro S. Marta.

Da escludere, invece, il trasferimento di contaminazione nel substrato del sistema discarica-depositi alluvionali.

Il successivo contributo istruttorio di ARPAT del 11/09/2017 (reg. prot. RT n. 430476 del 11/09/2017) nel confermare quanto sopra descritto evidenzia, in particolare, che :

- i risultati delle indagini di caratterizzazione integrative effettuate da ATISALE spa nel 2014 hanno confermato quanto già emerso dai risultati della caratterizzazione dell'area nel 2005, aggiungendo solo dati di tipo qualitativo sui fanghi ancora presenti in due "hot spots" ["EB6" (oggi "T2") ed "EMW3-02" (oggi "T1")] dei tre presenti nel corpo della ex discarica ed alcune informazioni aggiuntive degli effettivi impatti della discarica sul sistema idrografico locale. In particolare, per quanto riguarda la presenza di mercurio, questo contaminante risulta presente nei due "hot spots" EB6" (oggi "T2") ed "EMW3-02" (oggi "T1"), in concentrazioni molto più elevate rispetto alla prima caratterizzazione;
- il modello concettuale elaborato da ARPAT sulla base delle risultanze della caratterizzazione integrativa del 2014, individua una sorgente primaria di contaminazione rappresentata dai fanghi abbancati e dai loro percolati, cui si aggiungono sorgenti secondarie di contaminazione dovute alla diffusione della contaminazione a partire da queste sorgenti primarie. Per l'elemento mercurio i superamenti delle CSC che nei fanghi degli "hot spots" possono raggiungere anche valori molto alti (725 mg/kg), sono essenzialmente concentrati in due aree ben individuate e caratterizzate durante le indagini integrative del 2014;
- i percolati, rappresentati dalle acque di circolazione nel corpo rifiuti, presentano concentrazioni elevate con superamento delle CSC di Mercurio, Boro, Arsenico, Ammoniaca, Solfati, Nichel, Ferro, Manganese che si ripercuotono nello stato qualitativo delle acque presenti nel materasso alluvionale del corso d'acqua presente alla base della discarica (pozzi della barriera) e nelle acque superficiali del corso d'acqua Botro Santa Marta. Solfati, boro, manganese e ferro rilevati nelle acque sotterranee – così come precisato da ARPAT - sono riconducibili alla contaminazione prodotta dai percolati dei fanghi derivanti dalla lavorazione delle salamoie per la produzione di sale ad uso alimentare;
- i contaminanti contenuti nei fanghi tendono a migrare anche attraverso il trascinamento solido per ruscellamento superficiale delle acque meteoriche sui profili scoperti e disordinati della discarica;
- i frequenti superamenti delle CSC per cromo e nichel nei terreni del substrato roccioso della discarica, essendo tali elementi presenti in valori elevati in molte formazioni geologiche della Val di Cecina, sono da considerare di origine naturale;
- per quanto riguarda le acque sotterranee la perforazione del piezometro PZ2, che intercetta l'acquifero nelle alluvioni del corso d'acqua a monte della discarica, evidenzia nettamente la presenza dei contributi dei percolati nelle acque sotterranee della falda di subalveo sottesa alla discarica;

- tutti i dati acquisiti fino ad oggi permettono di escludere migrazioni di contaminanti nel substrato del sistema discarica-alluvioni, costituito da una potente formazione di terreni a bassissima permeabilità.

In definitiva, accanto alle sorgenti primarie di contaminazione rappresentate dai fanghi abbancati e dai loro percolati, si aggiunge la migrazione dei contaminanti nella matrice acque sotterranee (sorgenti secondarie di contaminazione). Tali migrazioni avvengono essenzialmente tramite l'azione delle acque meteoriche secondo le seguenti modalità:

- in superficie con il trascinarsi fisico di percolato solido e solubilizzazione dei contaminanti presenti nei fanghi che vanno direttamente, attraverso il ruscellamento superficiale diffuso e concentrato, ad alimentare il corso d'acqua;
- in sotterraneo con la formazione, per infiltrazione e lisciviazione dei fanghi, di accumuli di percolati che, entrando in contatto con l'acquifero del materasso alluvionale, contribuiscono al trasferimento della contaminazione delle acque sotterranee della falda di subalveo e alle acque superficiali del corso d'acqua da questa alimentate.

E2 Cause correlabili

Ai fini dell'individuazione delle cause correlabili con la contaminazione presente nel sito della ex discarica Moje Vecchie ci rifacciamo ancora una volta ai contributi istruttori di ARPAT e del Comune di Volterra espressamente richiesti dalla Regione Toscana con propria nota prot. 132774 del 13/03/2017.

ARPAT nel proprio contributo istruttorio del 11/09/2017 (reg. prot. R.T. n. 430476 del 09/17/2017) sopra già citato, ribadisce che la mancanza di adeguati presidi e di una normativa di settore nella gestione e smaltimento dei rifiuti industriali (D.P.R. n. 915/1982) ha determinato, in special modo per il periodo antecedente agli anni '80, la possibile commistione dei fanghi derivanti dalla raffinazione delle salamoie grezze per la produzione di sale ad uso alimentare a rifiuti di diversa natura contenenti sostanze anche pericolose, diverse da quelle presenti normalmente in tali rifiuti. Le concentrazioni di mercurio presenti soprattutto nei due principali "hot spots" "T1" e "T2" originariamente individuati nella fase della caratterizzazione del 2005 nell'ex discarica "Moje Vecchie" e successivamente rilevate nelle indagini integrative del 2014 in concentrazioni maggiori rispetto ai precedenti dati della caratterizzazione, non sembrano poter essere compatibili con il solo processo di raffinazione della salamoia ad uso alimentare. L'ipotesi di presenza anche di rifiuti di provenienza diversa è avvalorata dalla presenza di sostanze come gli idrocarburi ed i solventi clorurati e soprattutto mercurio, tutti contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalle attività di raffinazione delle salamoie ad uso alimentare.

Per dimostrare ciò ARPAT riferisce che per quanto riguarda l'attività di produzione di sale alimentare, nelle salamoie provenienti dalla dissoluzione in profondità di lenti evaporitiche il processo di raffinazione delle salamoie prevede, per raggiungere le caratteristiche del prodotto commercializzato (concentrazione di NaCl prossime al 100%), la filtrazione e l'aggiunta di sostanze additive come carbonato di calcio previa correzione del pH a 10-10,5 con soda. Tale operazione permette la precipitazione delle impurità presenti nel salgemma come argilla e sali indesiderati producendo un fango costituito essenzialmente da carbonato di calcio, idrossidi e solfati idrati di metalli alcalini con presenza abbondante di cloruro, boro, solfati e tracce di vari metalli (es: arsenico e mercurio). Infatti in tali residui si possono concentrare elementi responsabili del superamento delle CSC come ad esempio boro, e solfati tra gli elementi maggiori o contaminanti presenti in tracce nei livelli evaporitici come metalli pesanti e arsenico.

ARPAT porta ad esempio i dati relativi al rifiuto, sicuramente proveniente dalla lavorazione della salamoia a fini alimentari, smaltito ai sensi di legge, nell'attuale discarica per rifiuti speciali di Barbiaccia a servizio dello stabilimento di Saline di Volterra, nella quale i valori dei metalli contenuti nei fanghi sono sempre risultati avere concentrazioni inferiori ai limiti di legge. Tale comprova è avvenuta in occasione degli accertamenti analitici sui fanghi prodotti dalla raffinazione delle salamoie effettuati in concomitanza all'istruttoria relativa al rilascio di A.I.A. a favore della suddetta discarica di Barbiaccia, i quali hanno evidenziato contaminanti in traccia (metalli pesanti compreso mercurio e arsenico) in concentrazioni inferiori alle CSC sia nei solidi (fanghi) che nei percolati associati. Questi ultimi presentano invece concentrazioni di solfati e boro superiori anche di diversi ordini di grandezza rispetto alle CSC delle acque sotterranee.

ARPAT evidenzia inoltre, come l'operazione di depurazione con carbonato di calcio ed idrato sodico cui viene sottoposta la salamoia per l'allontanamento degli elementi indesiderati e/o parzialmente nocivi è un'operazione comune ai due tipi di processi produttivi (processo cloro-soda e raffinazione per usi alimentari) e quindi i fanghi prodotti da tale processo di depurazione risulterebbero analoghi con presenza di mercurio in quelli provenienti dalla eventuale lavorazione di salamoie già contaminate. Con la differenza che nel processo cloro-soda a celle di mercurio i prodotti finali (fanghi) derivanti del processo elettrolitico della salamoia devono poi essere ulteriormente bonificati dalle tracce di mercurio presenti, attraverso impianti di purificazione di varia natura. I prodotti finali (fanghi) residui della lavorazione degli impianti cloro-soda a celle di mercurio producevano fanghi contenenti mercurio e, quindi, con una composizione chimica diversa dai fanghi prodotti dalla lavorazione del sale ad uso alimentare ma che dopo essere stati abbancati insieme, risultano difficilmente distinguibili gli uni dagli altri.

ARPAT prosegue il proprio contributo istruttorio osservando che le indagini di caratterizzazione eseguite nel 2005 e nel 2014 hanno evidenziato come i rifiuti contenuti nella ex discarica "Moje Vecchie" siano interamente legati a processi industriali di lavorazione della salamoia giustificando la pertinenza del sito agli smaltimenti dei residui provenienti dallo stabilimento di Saline di Volterra al tempo di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dove veniva prodotto sale per uso alimentare. I residui di tale lavorazione (fanghi) venivano smaltiti nella ex discarica "Moje Vecchie" data la pertinenza della ex discarica con lo stabilimento di produzione entrambi in località Saline di Volterra.

I suddetti fanghi, in assenza di qualsiasi presidio di contenimento, generano per lisciviazione una contaminazione (superamento delle CSC) da solfati, boro, manganese e ferro nelle acque sotterranee che si ripercuote anche nel corso d'acqua (Botro Santa Marta) alimentato dalla falda di subalveo.

ARPAT considera che la presenza nella ex discarica "Moje Vecchie" anche di rifiuti diversi dai fanghi di raffinazione del salgemma, giustificerebbe il ritrovamento di superamenti delle CSC per sostanze quali idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio, tutti contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalle attività di raffinazione del salgemma ad uso alimentare.

ARPAT nel rilevare che una volta abbancate insieme le due tipologie di fanghi sono difficilmente distinguibili se non per la diversa composizione chimica, ritiene che allo stato degli atti, non esistono ulteriori elementi, se non la presenza del mercurio, per poter correlare tale contaminante presente nel corpo della ex discarica "Moje Vecchie" a fanghi provenienti dal processo cloro-soda a celle di mercurio.

Fanghi costituiti da residui della lavorazione di salamoia contenenti concentrazioni elevate di mercurio erano prodotti nella zona da impianti elettrolitici a celle di mercurio in funzione tra il 1959 ed il 2008 nel limitrofo stabilimento chimico di Saline di Volterra e dal 1940 al 2007 nell'analogo impianto cloro-soda a Rosignano Solvay.

Essendo la ex discarica Moje Vecchie stata chiusa nel 1977, antecedentemente alle prime normative sullo smaltimento dei rifiuti industriali (DPR n.915/1982), risulta possibile che nella discarica possano essere stati smaltiti fanghi provenienti da uno o da entrambi i suddetti stabilimenti ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra, vista la vicinanza col sito.

Il Comune di Volterra con propria nota del 04/04/2017 (reg. prot. RT n. 194782 del 12/04/2017) pur evidenziando come l'unica attività correlabile con la presenza di mercurio derivante dal proprio processo produttivo fosse quella esercitata dallo stabilimento chimico di Saline di Volterra presente nell'area che produceva cloro-soda da celle di mercurio, tuttavia conclude osservando che *"l'area della ex discarica Moje Vecchie mai è stata recintata né in qualche modo impedito l'accesso come quasi a giustificare la possibilità per chiunque di poterci scaricare senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima, né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni"*.

F. LA GESTIONE DELL'AREA

Concessioni minerarie "Poppiano" e "Cecina" ed ex discarica Moje Vecchie

Si riprende quanto già dettagliato al paragrafo B2 del presente rapporto istruttorio.

Fino alla dismissione della ex discarica "Moje Vecchie", il titolare delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma nonché proprietario ed utilizzatore della stessa per il deposito dei rifiuti (fanghi) provenienti dalla lavorazione delle salamoie grezze per la produzione di sale ad uso alimentare nonché il proprietario dello stabilimento di produzione e commercializzazione di sale ad uso alimentare era l'Azienda Autonoma Monopoli di Stato - AAMS.

L'AAMS è stata titolare, fino al 27/09/2000, delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma e fino al 03/12/1999 dello stabilimento di produzione e di commercializzazione di sale ad uso alimentare quando, a seguito dell'istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani con il D.Lgs. n.283 del 09/07/1998, il nuovo Ente pubblico, in base agli articoli 1, comma 2 e 3 comma 1 del suddetto Decreto, rispettivamente, *"svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'AAMS"* e diventa *"titolare dei rapporti attivi e passivi nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite alla AAMS"*.

Pertanto, l'Ente Tabacchi Italiani con decreto del Distretto Minerario di Firenze del 27/09/2000 diventa titolare delle concessioni di coltivazione mineraria per salgemma denominate "Cecina" e "Poppiano" mentre già dal 03/12/1999 è diventato titolare dello stabilimento di produzione e della commercializzazione di sale.

Nel frattempo nel 1994 l'Azienda Italiana Tabacchi dei Monopoli di Stato – A.T.I. – aveva costituito l'ATISALE spa (società controllata al 100% dall'AAMS) per la commercializzazione del sale dei Monopoli di Stato proveniente dalle Saline di Stato. In seguito alla creazione dell'E.T.I. con il suddetto D.Lgs n. 283/1998, l'ATISALE spa viene venduta dall'Azienda Italiana Tabacchi – A.T.I. - all'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I.

Successivamente, prima della sua privatizzazione, in data 31/07/2002 ETI spa (cedente) conferisce alla controllata ATISALE spa (cessionario) il ramo d'azienda *"costituito dalle Saline ETI – Margherita di Savoia, Sant'Antioco e Volterra"* ad ATISALE spa (cessionario) *"nell'universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa e ad essa pertinenti ivi comprese le concessioni estrattive"* [così come riportato nel Verbale

Assemblea Straordinaria Rep. n. 41901/Racc. n.11126 del 31/07/2002 i cui articoli 1 e 2 stabiliscono, rispettivamente, che:

“ETI spa conferisce ad ATISALE spa che accetta il ramo d’azienda di sua titolarità, costituito dalle Saline ETI, quale risulta descritto e valutato nella relazione dell’esperto allegata al presente atto sotto la lettera “B”. E’ oggetto del presente conferimento il ramo d’azienda nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che compongono lo stesso e che ad esso sono pertinenti, nulla escluso, così come risultanti dalla relazione di stima. La società conferitaria è fin da ora autorizzata a compiere gli atti utili o necessari per ottenere, ove non si verifichi di diritto, il trasferimento a proprio nome di tutti i cespiti, diritti, domande, azioni, rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni, licenze, brevetti, marchi e altri segni distintivi delle attività aziendali inerenti il ramo d’azienda ancorché non indicati specificamente nella perizia”;

“I beni facenti parte del ramo di azienda oggetto del presente conferimento vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, si possiedono e dalla società conferente si ha diritto di possedere in virtù dei titoli di provenienza” e ancora “La società conferitaria verrà immessa nel possesso di quanto conferitole dal 1° agosto 2002 e da tale data pertanto decorreranno a suo favore e carico oneri ed utili”.

Conseguentemente con i Decreti Dirigenziali n. 6746 e 6755 del 04/12/2002 la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata, rispettivamente, “Poppiano” e “Cecina” è intestata ad ATISALE spa.

La finalità che ETI spa ha raggiunto con la cessione del ramo d’azienda “Sale” alla controllata ATISALE spa è quella di attribuire a quest’ultima il ruolo di unico soggetto a cui compete l’estrazione, la trasformazione e la commercializzazione del sale.

Con successiva Deliberazione Giunta Regionale Toscana – DGRT - n. 4 del 12/01/2004 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul “Progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l’estrazione del minerale solido cloruro di sodio (salgemma) denominate Poppiano e Cecina” presentato dalla società Solvay Chimica Italia spa e ATISALE Spa subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni tra cui la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 “relativamente alla discarica “Moje Vecchie”, in base alla quale “la società AtiSale spa deve presentare entro 6 mesi dall’esecutività della presente pronuncia di compatibilità ambientale il necessario piano di caratterizzazione di cui al DM 471/1999. Dall’approvazione di detto piano decorreranno i tempi per l’esecuzione degli interventi di bonifica, definiti dall’Autorità competente”.

Successivamente con i già citati Decreti Dirigenziali R.T. nn. 2876 e 2875 del 17/05/2006, nn. 1756 e 1755 del 17/04/2009 e nn.2015 e 2016 del 18/05/2012 è stata rinnovata ad ATISALE spa la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma, rispettivamente, denominata “Poppiano” e “Cecina” ed al contempo in ognuno dei decreti è stata ribadita ad ATISALE spa la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 alla suddetta DGRT n. 4 del 12/01/2004.

La successione tra Aziende e Società Pubbliche dello Stato dallo stesso costituite ha comportato conseguentemente un cambio di titolarità delle concessioni estrattive come nel caso di ATISALE spa che è subentrata ad ETI spa “nell’universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa ad essa pertinenti ivi comprese le concessioni estrattive”.

Pertanto ATISALE spa è subentrata nella titolarità delle suddette concessioni minerarie e, conseguentemente, stante gli esiti positivi della Valutazione di Impatto Ambientale eseguita ai fini del rilascio delle concessioni

medesime, anche nella prescrizione imposta dagli stessi provvedimenti di concessione mineraria di eseguire la caratterizzazione e la bonifica della ex discarica “Moje Vecchie” utilizzata nel passato per lo smaltimento di fanghi derivanti dalla raffinazione del sale ad uso alimentare.

Stabilimento chimico di Saline di Volterra:

Il contributo istruttorio del Comune di Volterra del 04/04/2017 (reg. prot. R.T. n. 194782 del 12/04/2017) espressamente richiesto dalla Regione Toscana con propria nota prot. RT n. 132774 del 13/03/2011, ha fornito alcune informazioni circa la presenza in Saline di Volterra, nelle vicinanze della ex discarica “Moje Vecchie”, anche di uno stabilimento chimico che produceva cloro-soda a celle di mercurio elencando le società che nel periodo di attività dell'ex discarica (dai primi anni '60 al 1977) si sono succedute nella gestione dello stesso stabilimento (società, peraltro, ad oggi estinte come nel caso della Società Chimica Larderello spa che in data 30/12/1988 atto Rep. n.11986/999 si è fusa per incorporazione in SAMATEC spa e come nel caso della stessa SAMATEC spa cessata per chiusura della liquidazione dal 02/11/1994). Tuttavia, da tale contributo non si ricavano notizie utili all'individuazione di un preciso soggetto responsabile della suddetta tipologia di contaminazione. Infatti, se da un lato, il Comune osserva che l'unica attività correlabile con la presenza di mercurio derivante dal proprio processo produttivo fosse quella esercitata dallo stabilimento chimico di Saline di Volterra presente nell'area che produceva cloro-soda da celle di mercurio, dall'altro tuttavia conclude mettendo in evidenza che l'area della ex discarica Moje Vecchie mai è stata recintata né in qualche modo impedito l'accesso come quasi a giustificare la possibilità per chiunque di poterci scaricare senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima, né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni.

G. CORRELAZIONE TRA LE FONTI DI CONTAMINAZIONE E LA GESTIONE DELL'AREA

La contaminazione prodotta all'interno della ex discarica “Moje Vecchie”, nel periodo di attività della stessa, dai fanghi prodotti dalla lavorazione delle salamoie grezze ottenute dalla dissoluzione in profondità dei banchi evaporitici presenti nel sottosuolo dell'area (miniere di salgemma) e che una volta raffinate sono utilizzate per la produzione di sale ad uso alimentare, è causa dei superamenti di CSC da solfati, boro, manganese e ferro nelle acque sotterranee ed è verosimilmente correlabile con tale tipologia lavorazione.

Come già in precedenza detto, ATISALE spa è onerata della caratterizzazione e della bonifica della ex discarica “Moje Vecchie” a seguito di espressa condizione prescrittiva contenuta all'interno dei già citati Decreti Dirigenziali R.T. nn. 2876 e 2875 del 17/05/2006, nn. 1756 e 1755 del 17/04/2009 e nn.2015 e 2016 del 18/05/2012 relativi al rinnovo della titolarità delle concessioni di coltivazione mineraria per l'estrazione del salgemma denominate “Poppiano” e “Cecina”, stante gli esiti della Valutazione di Impatto Ambientale eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime di cui alla DGRT n. 4 del 12/01/2004 allegato 1 prescrizione 1.1.

La suddetta condizione prescrittiva, a sua volta, trova una ragione d'essere nella successione tra Aziende e Società Pubbliche dello Stato dallo stesso costituite che, di volta in volta, sono state titolari delle concessioni estrattive e che sono subentrate, come nel caso di ATISALE spa ad ETI spa “*nell'universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa ad essa pertinenti ivi comprese le concessioni estrattive*”.

Pertanto, ATISALE spa è subentrata nella titolarità delle suddette concessioni minerarie con la prescrizione dell'onere di eseguire la caratterizzazione e la bonifica della ex discarica “Moje Vecchie” utilizzata nel passato per lo smaltimento di fanghi derivanti dalla raffinazione del sale ad uso alimentare.

Sulla base di tale prescrizione la stessa ATISALE spa aveva proceduto (2004) ad effettuare la prima caratterizzazione dell'area da cui era già emersa la possibilità che all'interno della discarica vi fossero vari tipi di sostanze inquinanti anche non strettamente riconducibili ai residui della lavorazione del sale e poi aveva iniziato (2008) la bonifica come da progetto approvato, bonifica che però aveva interrotto, comunicando ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006, di avere rilevato nel sito la presenza di inquinanti non previsti.

La presenza nella ex discarica Moje Vecchie anche di rifiuti diversi dai fanghi di raffinazione delle salamoie ad uso alimentare giustificherebbe, a sua volta, il ritrovamento di superamenti delle CSC per sostanze quali idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio, tutti contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalle attività di raffinazione del salgemma ad uso alimentare. In particolare, sia in fase di prima caratterizzazione (2005) sia nelle indagini integrative (2014) era stata evidenziata la presenza diffusa di mercurio in basse concentrazioni e localmente (hot spots) con valori molto elevati. Questo elemento non essendo normalmente presente nei fanghi derivanti dalla raffinazione della salamoia ad uso alimentare, indica la presenza nella discarica di fanghi di natura diversa.

In merito, quindi, alla correlazione tra la diversa tipologia di contaminazione riscontrata nell'ex discarica Moje Vecchie da ATISALE spa, da idrocarburi, solventi clorurati e mercurio e la gestione dell'area occorre ancora una volta tenere presente quanto osservato da ARPAT Dipartimento di Pisa e dal Comune di Volterra nei rispettivi e già più volte citati contributi istruttori e, precisamente:

ARPAT (contributo istruttorio del 11/09/2017 - reg. prot. R.T. n. 430476 del 09/17/2017) nel rilevare che una volta abbancate insieme le due tipologia di fanghi (quelli derivanti dal processo di produzione di sale alimentare e quelli contenenti contaminanti da idrocarburi, solventi clorurati e mercurio) sono difficilmente distinguibili se non per la diversa composizione chimica, ritiene che allo stato degli atti, al di là della probabilità che la presenza di mercurio nei fanghi possa provenire da uno ed, in particolare, dallo stabilimento di Saline di Volterra vista la vicinanza con il sito se non da entrambi gli impianti cloro-soda a celle a mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay), tuttavia, al contempo, non risulta possibile stabilire un nesso certo tra la presenza di fanghi di diversa natura rispetto ai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare ed un preciso soggetto a cui imputarne lo smaltimento, in un sito adibito a discarica in un periodo in cui mancavano adeguati presidi ed una normativa di riferimento in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Il Comune di Volterra (contributo istruttorio del 04/04/2017 - reg. prot. RT n. 194782 del 12/04/2017) pur osservando come l'unica attività correlabile con la presenza di mercurio, in quanto derivante dal proprio processo produttivo, fosse quella esercitata dallo stabilimento chimico di Saline di Volterra presente nell'area che produceva cloro-soda da celle di mercurio, tuttavia conclude mettendo in rilievo la singolarità in cui si trova l'area dell'ex discarica Moje Vecchie in quanto *“l'area della ex discarica Moje Vecchie mai è stata recintata né in qualche modo impedito l'accesso come quasi a giustificare la possibilità per chiunque di poterci scaricare senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima, né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni”*.

H. CONCLUSIONI

H1. contaminazioni del sito e cause correlabili:

Il sito della ex discarica “Moje Vecchie” era stato notoriamente dedicato al conferimento di rifiuti principalmente derivanti dalla lavorazione delle salamoie grezze ottenute dalla dissoluzione in profondità dei banchi evaporitici presenti nel sottosuolo dell’area (miniere di salgemma) che una volta raffinate sono utilizzate per la produzione di sale ad uso alimentare ad opera del vicino stabilimento di raffinazione del sale e tale conferimento è stato effettuato, per il tempo di attività della discarica (dall’inizio anni ’60 fino al 1977) dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato allora titolare (fino al 03/12/1999) dello stabilimento di produzione e commercializzazione del sale nonché titolare (fino al 27/09/2000) di concessione mineraria per l’estrazione della materia prima (salgemma).

Nel 1977 l’attività di smaltimento dei suddetti fanghi all’interno della ex discarica Moje Vecchie cessava con l’attivazione della discarica di Barbiaccia in Saline di Volterra (PI).

Nel periodo di attività della ex discarica “Moje Vecchie” i conferimenti, in mancanza di una normativa di settore, avvenivano senza attività di compattazione o riprofilatura, in assenza di presidi contenitivi e senza sistemi di regimazione delle acque.

Le indagini di caratterizzazione eseguite nel 2005 e nel 2014 hanno evidenziato come i rifiuti (fanghi) contenuti nella discarica in oggetto, in assenza di qualsiasi presidio di contenimento, generano per lisciviazione una contaminazione con superamento delle CSC da solfati, boro, manganese e ferro nelle acque sotterranee che si ripercuote anche nel corso d’acqua alimentato dalla falda di subalveo.

Tuttavia, sia in fase di prima caratterizzazione (2005) sia durante le indagini integrative (2014) è stata evidenziata la presenza nella ex discarica “Moje Vecchie” anche di rifiuti diversi dai fanghi di raffinazione delle salamoie per la produzione di sale ad uso alimentare, che giustificherebbe il ritrovamento di superamenti delle CSC per sostanze quali idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio, tutti contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalle attività di raffinazione delle salamoie ad uso alimentare che, quindi, indicano la presenza nella discarica di fanghi di natura diversa.

Essendo la discarica delle “Moje Vecchie” stata chiusa nel 1977, antecedentemente alle prime normative sullo smaltimento dei rifiuti industriali (DPR n.915/1982), risulta plausibile ipotizzare che nella discarica possano essere stati smaltiti rifiuti di natura diversa rispetto ai rifiuti derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare.

In particolare è stata evidenziata la presenza diffusa di mercurio in basse concentrazioni e localmente (hot spots) con valori molto elevati. Fanghi costituiti da residui della lavorazione di salamoia contenenti concentrazioni elevate di mercurio erano prodotti nella zona da impianti elettrolitici a celle di mercurio in funzione tra il 1959 ed il 2008 a Saline di Volterra e dal 1940 al 2007 a Rosignano Solvay.

Tuttavia, allo stato degli atti, come osservato da ARPAT, non esistono ulteriori elementi, se non la presenza del mercurio, per poter correlare l’esistenza di tale contaminante a fanghi provenienti dal processo cloro-soda a celle di mercurio utilizzato nel processo produttivo di uno o di entrambi gli impianti cloro-soda a celle di mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay) ed, in particolare, nello stabilimento chimico di Saline di Volterra, vista la vicinanza dell’ex discarica con il sito medesimo.

Il Comune di Volterra, a sua volta, osserva come l'unica attività correlabile con la presenza di mercurio derivante dal proprio processo produttivo fosse quella esercitata dallo stabilimento chimico di Saline di Volterra presente nell'area che produceva cloro-soda da celle di mercurio.

H2. correlazione tra le fonti di contaminazione e la gestione dell'area:

La contaminazione prodotta dai fanghi derivanti dalla lavorazione del salgemma e delle relative salamoie per la produzione di sale alimentare giustifica il ritrovamento di superamenti di CSC da solfati, boro, manganese e ferro rilevati nelle acque sotterranee.

La contaminazione prodotta da fanghi diversi dalla lavorazione del sale ad uso alimentare presenti all'interno del corpo della ex discarica (*hot spots*) giustificherebbe il ritrovamento di superamenti delle CSC per sostanze quali idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio, tutti contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalle attività di raffinazione delle salamoie ad uso alimentare.

Tuttavia, così come rilevato da ARPAT nel proprio contributo istruttorio per quanto riguarda il parametro mercurio, al di là della probabilità che i rifiuti contenenti mercurio possano provenire da almeno uno ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra vista la vicinanza con il sito se non da entrambi gli impianti di produzione cloro-soda a celle a mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay), risulta altrettanto impossibile stabilire un nesso causale certo tra la presenza di rifiuti di diversa natura ed un preciso soggetto cui imputarne lo smaltimento in un sito adibito a discarica dagli anni '60 al 1977 a servizio dello stabilimento di produzione del sale ad uso alimentare, in un periodo in cui mancavano adeguati presidi ed una normativa di riferimento in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Analogamente il Comune di Volterra dopo aver ipotizzato che l'unica attività correlabile con la presenza di mercurio in quanto derivante dal proprio processo produttivo fosse quella esercitata dallo stabilimento chimico di Saline di Volterra presente nell'area che produceva cloro-soda da celle di mercurio, tuttavia conclude mettendo in rilievo la singolarità in cui versa l'area dell'ex discarica Moje Vecchie in quanto *“l'area della ex discarica Moje Vecchie mai è stata recintata né in qualche modo impedito l'accesso come quasi a giustificare la possibilità per chiunque di potersi scaricare senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima, né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni”*.

Pertanto, allo stato degli atti, non risulta possibile stabilire un nesso causale certo tra la presenza di rifiuti di diversa natura contenenti contaminanti da idrocarburi, solventi clorurati e mercurio rispetto ai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare ed un preciso soggetto a cui imputarne lo smaltimento, in un sito adibito a discarica in assenza di qualunque presidio e normativa di settore, al di là della probabilità che i rifiuti contenenti mercurio possano provenire da almeno uno ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra vista la vicinanza con il sito se non da entrambi gli impianti di produzione cloro-soda a celle a mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay).

Considerazioni finali:

procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata nell'ex discarica “Moje Vecchie”:

ATISALE spa ha riscontrato che all'interno della ex discarica “Moje Vecchie” oltre ai fanghi derivanti dalla lavorazione delle salamoie grezze la cui raffinazione serve per la produzione di sale ad uso alimentare, è presente

anche una diversa tipologia di contaminazione dovuta alla presenza di fanghi contenenti idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio estranei al processo di produzione di sale ad uso alimentare e per la quale ATISALE si è dichiarata soggetto non responsabile di tale tipologia di contaminazione, effettuando la relativa comunicazione di cui all'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 con propria nota del 04/12/2008 prot. n.177 (reg. prot. Prov. Pisa n.0316363 del 23/12/2008).

A seguito dell'avvenuto svolgimento, a norma dell'art. 245 comma 2 D.Lgs 152/2006, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione da idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio riscontrata da ATISALE spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie in Saline di Volterra, lo stato attuale delle informazioni e della relativa documentazione acquisita agli atti di ufficio nell'ambito del medesimo procedimento consente di concludere che al di là della probabilità che la causa della contaminazione presente nel sito in questione derivante dalla presenza nel corpo della ex discarica di una diversa tipologia di fanghi (idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio) possa verosimilmente provenire, per quanto riguarda i fanghi contenenti mercurio, da almeno uno ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra vista la vicinanza con il sito se non da entrambi gli impianti di produzione cloro-soda a celle a mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay), tuttavia al contempo la documentazione ad oggi acquisita agli atti non consente di individuare il soggetto responsabile della suddetta tipologia di contaminazione, non risultando possibile individuare un nesso causale certo tra la presenza di fanghi di natura diversa dai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare ed un preciso soggetto a cui imputarne lo smaltimento, in considerazione del fatto che il sito Moje Vecchie dagli anni '60 al 1977 è stato adibito a discarica al servizio dello stabilimento di produzione del sale ad uso alimentare in assenza di qualunque presidio e normativa di settore e che l'area non è mai stata recintata né in qualche modo è mai stato impedito l'accesso rendendo possibile così per chiunque poterci scaricare, senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima, né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni.

Posizione di ATISALE spa:

ATISALE spa, a partire dal 31/07/2002, diventa "cessionaria" del ramo d'azienda "sale" della "cedente" E.T.I. spa così come riportato nel Verbale di Assemblea Straordinaria Rep. n. 41901/Racc, n.11126 del 31/07/2002 e, subentrando nell' "*universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa e ad essa pertinenti ivi comprese le concessioni estrattive*", conseguentemente diventa titolare delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina" .

ATISALE spa è onerata della caratterizzazione e della bonifica della ex discarica "Moje Vecchie" a seguito di espressa condizione prescrittiva contenuta all'interno dei già citati Decreti Dirigenziali R.T. nn. 2876 e 2875 del 17/05/2006, nn. 1756 e 1755 del 17/04/2009 e nn.2015 e 2016 del 18/05/2012 relativi al rinnovo della titolarità delle concessioni di coltivazione mineraria per l'estrazione del salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina", stante gli esiti della Valutazione di Impatto Ambientale eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime di cui alla citata DGRT - n. 4 del 12/01/2004 nel cui allegato 1 punto 1.1 è contenuta la seguente prescrizione "*relativamente alla discarica "Moje Vecchie", la società AtiSale spa deve presentare entro 6 mesi dall'esecutività della presente pronuncia*

di compatibilità ambientale il necessario piano di caratterizzazione di cui al DM 471/1999. Dall'approvazione di detto piano decorreranno i tempi per l'esecuzione degli interventi di bonifica, definiti dall'Autorità competente".

Pertanto ATISALE spa, in quanto titolare della concessione mineraria per l'estrazione del minerale solido (cloruro di sodio) sulle aree denominate "Cecina" e "Poppiano", stante gli esiti della Valutazione di Impatto Ambientale eseguita ai fini del rilascio delle concessioni stesse, è onerata dell'esecuzione del progetto di bonifica dell'ex discarica "Moje Vecchie" utilizzata nel passato per lo smaltimento di fanghi derivanti dalla raffinazione del sale ad uso alimentare, progetto approvato dal Comune di Volterra con propria Determinazione n. 59 del 04/05/2007.

Ad oggi non è risultato che i provvedimenti della Regione Toscana che sanciscono tale onere prescrittivo siano mai stati impugnati da ATISALE spa né dichiarati illegittimi nella parte in cui prevedono l'obbligo di bonifica. Obbligo che è sempre stato reiterato nei vari decreti di concessione mineraria e mai contestato da ATISALE spa.

ATISALE spa con la stessa propria nota del 04/12/2008 prot. n.177 (reg. prot. Prov. Pisa n.0316363 del 23/12/2008) con la quale aveva comunicato ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 la propria estraneità al ritrovamento nell'ex discarica Moje Vecchie di una contaminazione non riconducibile al processo di produzione di sale ad uso alimentare, aveva anche dichiarato che *"i lavori di bonifica che hanno visto finora la rimozione di circa 32.000 tonnellate di rifiuto "ammassato" sono momentaneamente sospesi e la barriera idraulica che presenta inquinanti presumibilmente derivanti dalla contaminazione riscontrata nei terreni risulta spenta"*.

Per espressa ammissione di ATISALE spa, quindi, la barriera idraulica dalla stessa realizzata in base al progetto di bonifica approvato dal Comune di Volterra con propria Determinazione Dirigenziale n.59 del 04/05/2007, *"è spenta"*. L'attivazione della barriera idraulica esistente (pozzi e trincea drenante) ubicata al piede dell'ex discarica avrebbe dovuto avere la funzione di intercettazione dei suddetti percolati per limitare, in attesa della rimozione dei fanghi e degli "hot spots", la migrazione della contaminazione esistente impedendo alle acque di percolazione di raggiungere il corso d'acqua superficiale denominato "Botro Santa Marta" ed il suo acquifero di subalveo.

Come rilevato dallo stesso TAR Toscana nella propria ordinanza n.571 del 21/09/2017, già citata al paragrafo C2 del presente Rapporto Istruttorio, *"appare prima facie evidente come la ricorrente fosse consapevole, almeno a decorrere dalla presentazione del piano di caratterizzazione e dell'assunzione dell'obbligo di bonifica, della possibile presenza sull'area di rifiuti e sostanze pericolose di incerta provenienza; che comunque risulta ineseguita anche una parte importante degli obblighi di bonifica (quella relativa alla barriera idraulica) che non risulta interessata dalla problematica dei "rinvenimenti" di più gravi situazioni di inquinamento nell'area di bonifica"* .

ATISALE, in attesa della rimozione dei fanghi abbancati nel corpo della discarica e degli "hot spot", omettendo di attivare la barriera idraulica ubicata ai piedi dell'ex discarica, non ha impedito che gli inquinanti presenti nel sito della ex discarica Moje Vecchie (fanghi abbancati e loro percolati (sorgenti primarie di contaminazione) migrassero causando la contaminazione della matrice acque sotterranee (sorgenti secondarie di contaminazione) raggiungendo il corso d'acqua superficiale denominato "Botro Santa Marta" ed il suo acquifero di subalveo.

Pertanto a prescindere dall'esito conseguito con l'avvenuta conclusione, a norma dell'art. 245 comma 2 D.Lgs 152/2006, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione

riscontrata dalla stessa ATISALE spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie oggetto del presente decreto, riguardo alla posizione di ATISALE spa si rileva che:

ATISALE spa è il soggetto onerato della realizzazione del progetto di bonifica dell'ex discarica dietro espressa condizione prescrittiva contenuta nei provvedimenti di rinnovo delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina", stante gli esiti della VIA eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime di cui all'Allegato 1 punto 1.1 della DGRT - n. 4 del 12/01/2004, essendo tenuta alla realizzazione degli interventi previsti dallo stesso progetto di bonifica (approvato dal Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n.59 del 04/05/2007) tra i quali è prevista anche la costruzione/attivazione della barriera idraulica.

ATISALE spa con il proprio comportamento omissivo per non avere mantenuto attiva la barriera idraulica ha concorso all'aggravamento della contaminazione del sito in quanto ha contribuito al perdurare dell'inquinamento già in essere al momento del suo insediamento, consentendo così alla contaminazione primaria esistente (fanghi abbancati e loro percolati) di propagarsi all'esterno del sito, trasmigrando dal suolo e diffondendosi nella matrice acque sotterranee, raggiungendo il corso d'acqua superficiale denominato "Botro Santa Marta" ed il suo acquifero di subalveo.